Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 68 del 14 marzo 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 marzo 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1638.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la spremitura delle olive della provincia di Forlì.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1639.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1640.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Imperia e La Spezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1641.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1642.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Catania, Palermo, Siracusa, e Trapani.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1638.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la spremitura delle olive della provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo 19 novembre 1958, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la spremitura delle olive, stipulato tra la Associazione Artigiani di Cesena, l'Associazione Artigiani di Rimini e Circondario, l'Artigianato Forlivese Provinciale, l'Associazione Provinciale Artigiani e la C.I.S.L.-Terra, la U.I.L.-Terra, la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Forlì, in data 19 novembre 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Forlì, l'accordo collettivo 19 novembre 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la spremitura delle olive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la spremitura delle olive della provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 184. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 19 NOVEMBRE 1958 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA SPREMITURA DELLE OLIVE, DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Il giorno 19 novembre 1958

è stato stipulato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì

tra

i rappresentanti delle ASSOCIAZIONI ARTIGIANI e quelli delle ORGANIZZAZIONI SINDACALI dei lavoratori della Provincia l'accordo salariale per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti la spremitura delle olive nella provincia di Forlì, per la stagione molitoria 1958, accordo i cui termini sono i seguenti:

	L. Orarie
Capo frantoiano	228
Operaio specializzato	216
Operaio qualificato	192
Manovale specializzato	181
Manovale comune: sopra i 20 anni	170
Manovale comune: fra i 18-20 anni	157
Manovale comune: fra i 16-18 anni	127
Manovale comune: fra i 14-16 anni	90

Le paghe orarie di cui sopra sono comprensive, in misura forfaittaria, di ogni compenso e spettanza, di qualsiasi genere e natura, comunque denominati, ad eccezione degli assegni familiari.

Qualora per necessità aziendale la ditta debba superare gli orari di lavoro stabiliti dalla legge, si adotteranno le seguenti rotazioni:

per le ore di lavoro dalla nona alla sedicesima compresa: due turni;

dalla diciassettesima alla ventiquattresima ora compresa: tre turni.

Associazione Artigiani
U.I.L.-Terra
C.I.S.L.-Terra
Camera Confederale del Lavoro
Associazione Artigiani - Rimini e circ.
Artigianato Forlivese prov.
Associazione prov. Artigiani - Forlì
Ufficio prov. del Lavoro e M.O.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1639.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Viterbo, l'accordo collettivo integrativo 26 ottobre 1950, stipulato tra la Sezione Provinciale della Mezzadria, la Sezione Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia, la Sezione Provinciale degli Affittuari Conduttori e la Sezione Provinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici e Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Viterbo, in data 6 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza **sociale;**

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Viterbo, l'accordo collettivo integrativo 26 ottobre 1950, relativo agli impiegati di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausile dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Viterbo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 180. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 OTTOBRE 1950 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI VITERBO

L'anno 1950, il giorno 26 del mese di ottobre, in Viterbo, con l'intervento dell'Associazione provinciale degli agricoltori, rappresentata dal Presidente *Fabio Rem-Picci,* assistito dal Direttore dott. *Vincenzo De Rossi*:

tra

la SEZIONE PROVINCIALE DELLA MEZZADRIA,

la SEZIONE PROVINCIALE DEI PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA,

la SEZIONE PROVINCIALE DEGLI AFFITTUARI CONDUTTORI,

e

la SEZIONE PROVINCIALE DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentati dal Presidente cavalier *Rodolfo Chiampan,*

si è stipulato il presente « Accordo Provinciale Integrativo del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro » stipulato in Roma il 19 luglio 1949, che è allegato al presente accordo e ne forma parte integrante.

Art. 1.

Il presente accordo provinciale integrativo regola i rapporti fra i datori di lavoro agricolo e gli impiegati di aziende agricole e forestali della provincia di Viterbo.

Art. 2.

Gli impiegati agricoli cui il presente accordo provinciale si applica sono quelli di cui all'art. 3 del Contratto nazionale di lavoro del 19 luglio 1949, sopra specificato.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali, le categorie di impiegati appartenenti rispettivamente ai gruppi di concetto e di ordine vengono stabilite come appresso:

1° Gruppo - IMPIEGATI DI CONCETTO

Direttore tecnico o amministrativo e agente capo: che non essendo dirigente di azienda, ai sensi dei decreti ministeriali 10 e 22 luglio 1935, con autonomia di concetto e con apporto di iniziativa, collabora direttamente col conduttore o col dirigente nell'organizzazione dell'azienda per il maggior rendimento dell'attività cui è preposto.

Agente o fattore: con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica collabora nella gestione dell'azienda.

Capo di reparto tecnico o amministrativo: in base alle direttive ricevute esplica la propria capacità professionale sovraintendendo alla gestione dei reparti cui è specificatamente addetto con corrispondente responsabilità tecnica amministrativa.

Sotto agente e Impiegato amministrativo: con funzioni di concetto: secondo le particolari direttive impartitegli esplica funzioni di concetto nel ramo tecnico o amministrativo, inerenti all'attività dell'azienda, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipende della esatta esecuzione degli specifici compiti affidatigli.

2° Gruppo - IMPIEGATI D'ORDINE

Addetti ai servizi od ai reparti: curano sotto la guida del datore di lavoro o degli impiegati di concetto e seguendo le istruzioni, di disbrigo di operazioni culturali e le lavorazioni industriali, invigilando sulla opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero il disbrigo delle operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, rispondendo, sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo, dei risultati delle attvità cui sono specificatamente preposti e così pure dei capitali, materiali, documenti, ecc., ricevuti in consegna.

Assistenti: seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano la esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi, propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione delle lavorazioni culturali ed alla raccolta dei prodotti, nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria e in genere assolvono il compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori fini del loro migliore rendimento produttivo.

Ausiliari: alle dipendenze del personale di concetto e in talune attività rappresentandolo, collaborano nell'azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti, nonchè sui coloni e sugli operai, disponendo in confronto di questi ultimi di poteri disciplinari (da non confondersi con capi squadra e capo d'opera).

Amanuensi: assolvono mansioni di ufficio di volta in volta loro ordinati.

Art. 4.

Il periodo di prova, da stabilirsi nella scritta d'assunzione, sarà fissato tra un massimo di mesi 12 e un minimo di mesi 3, a seconda del gruppo e della categoria degli impiegati.

Durante il periodo di prova è in facoltà delle parti rescindere il contratto in qualunque momento senza obbligo di preavviso e d'indennità.

Art. 5.

Ferme restando le condizioni di miglior favore stabilite *nei contratti individuali* dei singoli impiegati di aziende agricole e forestali, alfine di stabilire i minimi di stipendio al disotto dei quali non è consentito ai datori di lavoro della provincia di Viterbo retribuire l'opera degli impiegati stessi, le aziende vengono classificate come appresso:

1) Azienda a coltura intensiva;

2) Azienda a coltura estensiva.

Ai soli fini del presente accordo per le aziende a coltura intensiva devono intendersi: piccole: quelle fino a Ha. 100; medie da Ha. 101 ad Ha. 300; grandi oltre gli ettari 301.

Per le aziende a coltura estensiva: piccole: fino a Ha. 300; medie da 301 ad Ha. 1000; grandi da Ha. 1001 ad Ha. 3000.

Aziende a coltura estensiva s'intendono quelle a terreno nudo, aratorio, pascolivo, non irriguo.

La seguente tabella si riferisce alle medie e grandi aziende.

Per le piccole aziende lo stipendio sarà quello risultante dalla riduzione del 20 % dell'importo del denaro percepito dagli impiegati delle medie aziende.

1° Gruppo - IMPIEGATI DI CONCETTO

Direttori	L.	60.000	L.	52.000
Agente o fattore	»	46.500	»	42.500
Capi reparto	»	42.500	»	36.500
Sotto agenti ecc.	»	35.000	»	32.500

2° Gruppo - IMPIEGATI D'ORDINE

Addetti a serv. o a rep. . .	L.	31.500	L.	30.000
Assistenti	»	30.000	»	28.500
Ausiliari	»	27.000	»	26.000
Amanuensi	»	26.000	»	25.000

Art. 6.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali (che qui si intende come riportato integralmente), l'aumento di stipendio relativo alla mancanza della corresponsione di una abitazione nell'azienda, dell'appezzamento per l'orto e del pollaio e prelevamento della legna necessaria per usi domestici, viene commisurato da un minimo del 10 % ad un massimo del 20 % dello stipendio in denaro goduto dall'impiegato stesso.

Art. 7.

Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti sono sostituite di diritto da quelle del contratto nazionale e da quelle del presente accordo provinciale. Nelle aziende dove per consuetudine venga fatto all'impiegato un trattamento più favorevole, tale trattamento dovrà essere mantenuto a titolo personale.

Art. 8.

Sono da considerare giuste cause di licenziamento senza preavviso nè indennità tutte quelle di cui all'art. 28 del Contratto nazionale ripetutamente citato, oltre alla recidività di mancanze meno gravi di quelle stabilite nei punti *a*), *b*) e *c*) che abbiano dato luogo ad applicazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 9.

Per tutto quanto non regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali, stipulato in Roma in data 19 luglio 1949, integrato dal presente accordo provinciale, valgono le disposizioni di legge sull'impiego privato, le norme del Codice civile, gli usi e le consuetudini locali.

Art. 10.

Il trattamento economico da farsi agli impiegati che prestino la loro opera in più aziende viene regolato dalla scritta individuale, non potendosi — per ovvie ed intuitive ragioni — far luogo in tal caso all'applicazione dei minimi come sopra stabiliti.

Art. 11.

Il presente contratto integrativo decorre dal 1° gennaio 1950: scadrà il 31 dicembre 1951 sempreché una delle parti avrà provveduto, due mesi prima di tale data ed a mezzo lettera raccomandata, a darne disdetta: in difetto il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1640.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Imperia e La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959 n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Imperia:

— il contratto collettivo 22 agosto 1952, art. 26, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - C.I. S.L. -;

— il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i braccianti avventizi e fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 26 settembre 1959, relativo alle variazioni dei salari per i braccianti agricoli avventizi e semifissi e per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, l'U.I.L. - Terra Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Imperia, in data 10 novembre 1960, e n. 23 della provincia di La Spezia, in data 18 febbraio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Imperia, il contratto collettivo 22 agosto 1952, art. 26, per i salariati fissi dell'agricoltura e il contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i braccianti avventizi e fissi;

— per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 26 settembre 1959 relativo alle variazioni dei salari per i braccianti agricoli avventizi e semifissi e per i salariati fissi;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle provincie di Imperia e La Spezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 158. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 22 AGOSTO 1952, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Addì 22 agosto 1952, nella Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Imperia, sede centrale di San Remo, via XX Settembre n. 25-27,

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Imperia, rappresentata dal prof. dott. *Ernesto Parodi,* Presidente dell'Unione, ed il nome e per conto dei Sindacati di Categoria aderenti; assistito dal sig. *Silvano De Paolis,* Direttore dell'Unione, e dai signori dott. *V. Stresino Amoretti,* geom. *Lorenzo Molinari,* rag. *Alessandro Stern,* rag. *Angelo Assereto,* agr. *Mario De Vito,*

e

la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli di Imperia, rapresentata dal Segretario provinciale sig. *Celestino Ricci,* assistito dai signori *Rossi Alpinolo,* Segretario della Camera del Lavoro di San Remo, e *Giovanni Giacomelli,* Segretario della Camera del Lavoro di Imperia,

il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario provinciale sig. *Ventino Gori,* assistito dal sig. prof. *Antonio Corbella,* Segretario provinciale della C.I.S.L. di Imperia,

si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i salariati fissi dell'agricoltura in provincia di Imperia.

(*Omissis*).

Art. 26.

NORME DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità nel modo seguente:

1) con multa sino a due ore di paga nei seguenti casi:

a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine o agli attrezzi;

c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;

2) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di tre giorni nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).

3) con il licenziamento immediato e con indennità di anzianità e senza preavviso nei seguenti casi:

a) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;

b) condanne penali per reati comuni non afferenti il rapporto di lavoro;

c) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alla punizione di cui al paragrafo 2);

d) in tutti quegli altri casi che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

4) col licenziamento in tronco senza preavviso ed indennità nei seguenti casi:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro od un rappresentante dell'azienda;

b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili od al bestiame;

c) furto nell'azienda.

Contro le sanzioni intimate, da portarsi immediatamente a conoscenza dell'interessato e che provvisoriamente diventano esecutive, il lavoratore avrà diritto di ricorrere alla propria Organizzazione sindacale nel termine di quindici giorni, e per conoscenza alla Organizzazione dei datori di lavoro. Il ricorso sarà esaminato dalla Commissione provinciale paritetica che convaliderà o respingerà la sanzione intimata.

L'importo delle multe dovrà essere versato dal datore di lavoro al Fondo speciale assistenza lavoratori agricoli gestito pariteticamente dalle Organizzazioni contraenti.

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 OTTOBRE 1959, PER I BRACCIANTI AVVENTIZI E FISSI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Addì 1° ottobre 1959 nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Imperia, sede centrale di San Remo, corso Garibaldi 7,

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Imperia, rappresentata dal geom. *Lorenzo Molinari*, Presidente, assistito dal sig. *Romualdo Vasino*, Direttore:

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Imperia, rappresentata dall'on. avv. *Abmrogio Viale*, Presidente, assistito dal comm. *Osvaldo Bobbio*, Direttore;

e

la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli di Imperia, rapresentata dal Segretario provinciale sig. *Celestino Ricci* assistito dal sig. *D'Alessandro Vincenzo*, Segretario provinciale della Camera del lavoro di Imperia;

l'Unione Sindacale Provinciale di Imperia rappresentata dal Segretario generale sig. *Luigi Turconi;*

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro provinciale per i braccianti avventizi e fissi della provincia di Imperia con decorrenza di applicazione delle tariffe dal 1° agosto 1960.

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole ed i lavoratori dipendenti, aventi la qualifica di braccianti avventizio e di fisso.

Art. 2.

DURATA E DISDETTA

Il presente contratto avrà la durata di anni uno a decorrere dal 1° agosto 1960 ed andrà a scadere il 30 luglio 1961.

Dopo tale data si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della sua scadenza.

La parte disdettante è tenuta a presentare le proposte di modifica entro quindici giorni dalla disdetta.

In caso di disdetta conserverà la sua efficacia sino all'entrata in vigore del nuovo contratto.

Art. 3.

OSSERVANZA DEL PATTO DI LAVORO

I datori di lavoro ed i prestatori d'opera sono impegnati alla precisa osservanza di tutte le disposizioni e condizioni del presente contratto.

Art. 4.

DEFINIZIONE DEL BRACCIANTE AVVENTIZIO E DEL BRACCIANTE FISSO

Per bracciante avventizio si intende quel lavoratore agricolo assunto a giornata senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per l'esecuzione di determinati lavori, retribuito con paga oraria o giornaliera, corrisposta a termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Si intende fisso il bracciante assunto con contratto individuale a termine, al quale il conduttore garantisce almeno 200 giornate di lavoro da compiersi nel periodo di un anno, anche saltuariamente, secondo i bisogni dell'azienda.

Quando non è determinata all'atto dell'assunzione, viene acquisita la qualifica di bracciante fisso allorchè il lavoratore ha effettuato 100 giorni di lavoro entro il 6° mese dall'inizio del rapporto.

Il bracciante fisso è retribuito con paga oraria o giornaliera da corrispondersi settimanalmente od al termine di ogni prestazione consecutiva secondo il trattamento di cui agli articoli 10, 11 e 12.

In caso di cessazione del rapporto le parti si impegnano al preavviso di un mese.

Art. 5.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti avventizi e fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

All'atto della assunzione, fra il datore di lavoro ed il bracciante fisso dovrà essere redatto e firmato un contratto individuale da valere a tutti gli effetti contrattuali di legge, conforme al modulo allegato al presente contratto collettivo e dal quale dovrà risultare la data di decorrenza del rapporto.

Art. 6.

AMMISSIONE AL LAVORO TUTELA DELLE DONNE E RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e la tutela delle donne e ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

L'orario giornaliero ordinario non può eccedere le otto ore.

Nei vari mesi dell'anno l'orario ordinario è così distribuito:

a) mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre . . . . ore 8 —

b) mesi di dicembre, gennaio, febbraio . » 7,30

c) mesi di giugno, luglio e agosto . . . » 8,30

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui alla norma 9 nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta dei datori di lavoro nei casi di evidente necessità, e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazioni da applicarsi sulle retribuzioni (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario 16%
lavoro festivo 25%
lavoro notturno 30%
lavoro straordinario festivo 40%
lavoro notturno festivo 55%

Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, quando questo cade in regolari turni periodici o riguardanti speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 9.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

Il primo dell'anno, l'Epifania, il 19 marzo, il 25 aprile, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Corpus Domini, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, il 4 novembre, l'8 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, la festa del Patrono del luogo.

Art. 10.

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Gli elementi che formano la retribuzione oraria del lavoratore avventizio e fisso sono:

la paga base;

l'indennità di contingenza.

Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali e delle feste infrasettimanali previste dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, nonchè di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori a titoli vari quali :gratifica natalizia, ferie, indennità di anzianità di cui non può beneficiare il bracciante perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo. Tale indennità, che viene corrisposta mediante una maggiorazione del 15% sullo insieme della paga base e contingenza è sempre disgiunta dalla retribuzione, non operando sull'indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Art. 11.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ETÀ E SESSO

La classificazione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è quella stabilita come appresso:

uomini dai 18 ai 65 anni compiuti 100%;

uomini dai 17 ai 18 anni compiuti 80% dell'unità piena uomo;

uomini dai 15 ai 17 anni compiuti 70% dell'unità piena uomo;

uomini dai 14 ai 15 anni compiuti 50% dell'unità piena uomo;

donne dai 17 ai 55 anni compiuti 75% dell'unità piena uomo;

donne dai 15 ai 17 anni compiuti 65% dell'unità piena uomo;

donne dai 14 ai 15 anni compiuti 50% dell'unità piena uomo:

uomini oltre i 65 anni compiuti, pari ai ragazzi di 17 e 18 anni, salvo le condizioni di miglior favore eventuali;

donne dai 55 ai 65 anni compiuti pari alle ragazze di 15 - 17 anni compiuti.

Art. 12.

TARIFFE - QUALIFICHE

Per la determinazione delle tariffe da corrispondersi ai braccianti avventizi sono considerati i seguenti gruppi di lavoro:

a) *lavoro speciale*: potatura, innesto (escluso la semplice legatura) ibridazione, costruzione serre, co-

struzione muri a secco (muratore) od adibiti a mansioni particolari e speciali come la cura e la responsabilità della stalla, ecc.:

b) *lavoro pesante*: scasso del terreno o lavorazione di rinnovo con l'uso del tridente (magaio), aiuto costruzione muro a secco (trasporto sassi) od altri lavori che possono essere definiti tali :

c) *lavori ordinari*: tutti gli altri lavori di azienda all'infuori di quelli sopra elencati.

Tariffe - base uomo 18-65 *anni*:

per lavoro speciale	L.	208,75	all'ora
per lavoro pesante		175 —	all'ora
per lavori ordinari	»	163 —	all'ora

corrispondenti rispettivamente per giornate di otto ore a:

lavoro speciale	L.	1.670
lavoro pesante	»	1.400
lavori ordinari	»	1.304

Per le categorie inferiori di età e sesso si applicheranno le percentuali di cui all'art. 11. Le paghe di cui sopra sono comprensive di paga base e contingenza nonchè dell'indennità di caro pane. Per il computo della paga giornaliera globale ed oraria del lavoro ordinario va aggiunta la percentuale di cui all'art. 10.

Qualifica del bracciante fisso. Le qualifiche sulla base delle mansioni affidate ai braccianti fissi sono le seguenti:

1ª *Categoria*: sono considerati di prima categoria quei braccianti che, per la loro capacità e specializzazione, sappiano disimpegnare con particolare perizia ed a regola d'arte i lavori più impegnativi, come la potatura, innesto (esclusa la semplice legatura) ibridazione, costruzione serre, costruzioni muri a secco o adibiti a mansioni particolari e speciali come la cura e la responsabilità della stalla etc.

Ai braccianti qualificati in detta categoria sarà corrisposto il salario dei lavori speciali.

2ª *Categoria*: sono considerati di seconda categoria quei braccianti che sappiano disimpegnare le mansioni inerenti all'impianto ed alla cura delle coltivazioni secondo le norme della buona conduzione, oppure siano addetti a lavori pesanti come lo scasso del terreno con l'uso del tridente (magaio) aiuto costruzione muri a secco (trasporto sassi), od altri lavori che possono essere definiti tali. A questi braccianti sarà corrisposto il salario corrispondente ai lavori pesanti.

3ª *Categoria*: sono considerati di terza categoria quei braccianti addeti ai lavori ordinari e comuni del fondo per i quali non è richiesta alcuna specializzazione o qualificazione, cioè tutti quelli non inclusi nelle precedenti categorie. A questi braccianti verrà corrisposto il salario dei lavori ordinari.

Art. 13.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l'obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili, ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili. La valutazione del danno dovrà essere fatta obbiettivamente e l'ammontare di questo deve essere preventivamente contestato al lavoratore.

Art. 14.

PREVIDENZA ASSISTENZA ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni famigliari valgono le disposizioni di legge.

Art. 15.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 16.

DISCIPLINA DEL LAVORO - NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi la rappresenta. Essi devono eseguire con diligenza il lavoro a loro assegnato. I rapporti tra lavoratore e chi rappresenta l'azienda devono essere ispirati a reciproco rispetto e fiducia.

Le norme disciplinari per i braccianti fissi, si applicano con le stesse modalità di cui all'art. 26 del contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi in provincia di Imperia del 1° luglio 1952.

Art. 17.

CONTROVERSIE DI CARATTERE COLLETTIVO ED INDIVIDUALE

Le controversie di carattere collettivo originate dalla applicazione e dalla interpretazione del presente patto, saranno senz'altro demandate all'esame delle organizzazioni contraenti che si impegnano a trattarle con reciproco spirito di comprensione. In caso di disaccordo saranno demandate alle rispettive Confederazioni nazionali.

Le controversie individuali saranno risolte possibilmente in prima istanza tra i prestatori d'opera ed i datori di lavoro.

In caso di mancato accordo le parti si rivolgeranno alle rispettive organizzazioni, le quali avranno cura di mettersi in contatto allo scopo di esperire entro 15 giorni dall'avvenuta denuncia, il tentativo di conciliazione sindacale.

Art. 18.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutte le disposizioni non riportate nel presente contratto collettivo le parti si impegnano di uniformarsi alle correlative norme contenute nel vigente patto nazionale di lavoro per braccianti agricoli, stipulato dalle rispettive superiori confederazioni. Le tariffe di retribuzione di cui al presente contratto saranno soggette alle variazioni previste dall'accordo nazionale vigente per la scala mobile in agricoltura stipulato fra le stesse confederazioni.

Il presente contratto sostituisce anche quello speciale per braccianti obbligati stipulato il 22 agosto 1952.

Norma transitoria

I bracicanti obbligati che alla stipula del presente patto si trovassero nelle condizioni previste dal contratto per gli obbligati stipulato il 22 agosto '52 conserveranno i diritti maturati sino alla data di entrata in vigore del presente contratto.

ALLEGATO

Mod. di contratto individuale per braccianti fissi:

A norma dell'art. 5 del contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi e fissi della provincia di Imperia il sig. . . . .

conduttore . . . . in Comune

di . . . . assume alle sue dipendenze

dal . . . . . . 196 . . al . . . . . . 196 . .

in qualità di bracciante fisso il lavoratore . . . . .

. . . . figlio di . . . . nato

a . . . . il . . . .

residente a . . . .

Le parti si impegnano reciprocamente alle condizioni stabilite per la categoria dal citato contratto collettivo di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 SETTEMBRE 1959, DI VARIAZIONE PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE, DEI SALARI PREVISTI DALLE TABELLE ALLEGATE AI CONTRATTI INTEGRATIVI PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI E SEMIFISSI (DEL 19 GENNAIO 1953) E PER I SALARIATI FISSI IN AGRICOLTURA (DEL 30 LUGLIO 1953) DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

1) *Braccianti avventizi* - Lavori ordinari unità piena uomo:

Salario giornaliero al 30 settembre 1952:

Paga base	L.	270
Contingenza	»	450
Paga globale	»	720

Salario giornaliero variato scala mobile con decorrenza dal 1° aprile 1958:

Paga base	L.	279
Contingenza	»	683
3° elemento	»	106
Paga globale	»	1.068

Salario giornaliero variato scala mobile bimestre agosto - settembre 1958, punti 3,52 — valore del punto L. 7,20 — con decorrenza dal 1° agosto 1958:

Paga base	L.	279
Contingenza	»	708
3° elemento	»	109
Paga globale	»	1.096

2) *Braccianti semifissi* - Lavori ordinari unità piena uomo:

Salario giornaliero al 30 settembre 1952:

Paga base	L.	150
Contingenza	»	450
Paga globale	»	600

Salario giornaliero variato scala mobile con decorrenza dal 1° aprile 1958:

Paga base	L.	240
Contingenza	»	583
3° elemento	»	91
Paga globale	»	914

Salario giornaliero variato scala mobile bimestre agosto - settembre 1958, punti 3,52 — valore del punto L. 6 — con decorrenza dal 1° agosto 1958:

Paga base	L.	240
Contingenza	»	604
3° elemento	»	93
Paga globale	»	937

3) *Salariati fissi* - Lavori ordinari unità piena uomo:
Salario mensile al 30 settembre 1952:

Paga base	L.	4.500
Contingenza	»	11.200
Paga globale	»	15.700

Salario mensile variato scala mobile con decorrenza dal 1° aprile 1958:

Paga base	L.	6.230
Contingenza	»	15.275
Paga globale	»	21.505

Salario mensile variato scala mobile bimestre agosto - settembre 1958, punti 3,52 — valore del punto L. 157 — con decorrenza dal 1° agosto 1958:

Paga base	L.	6.230
Contingenza	»	15.828
Paga globale	»	22.058

La Spezia, 26 settembre 1959

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI

FEDERBRACCIANTI - C.G.I.L. -

F.I.S.B.A. - C.I.S.L. -

U.I.L.-TERRA PROVINCIALE

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1641.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visto l'accordo interconfederale 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana;

Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 19 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale - C.G.I.L., la Federazione Provinciale della Federestrattive - C.I.S.L., il Sindacato Provinciale - U.I.L., l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Palermo, in data 23 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 19 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e di lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 168. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 19 SETTEMBRE 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno 1959, il giorno 19 del mese di settembre, in Palermo, nella sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI predetta, rappresentata dal suo Presidente, ing. *Pietro Ragonese*, con la assistenza del Vice Direttore *Giuseppe Pedone*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE della F.I.L.I.E., rappresentata dal suo Segretario *Bondì Pietro*.

con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro, in persona del Segretario dott. *Italo Mazzola*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLA FEDERESTRATTIVE - C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario, cav. *Garofalo Melchiorre*,

con l'assistenza dell'Unione Provinciale della C.I.S.L., nelle persone dei Segretari Sindacali signori *Francesco Gestivo* e *Orazio Zappalà*;

il SINDACATO PROVINCIALE della U.I.L.M.C., rappresentato dal suo Segretario sig. *Giuseppe Bisso*,

con l'assistenza dell'Unione Provinciale dell U.I.L., in persona del Segretario rag. *Ugo Del Gaudio*

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE della C.I.S.Na.L., rappresentata dal Segretario cav. *Alberto Camaretti*, si conviene quanto segue:

Articolo unico.

Il contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività dell'escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato in Roma, addì 11 luglio 1959, viene esteso alle aziende esercenti l'industria dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei (marmo e pietra) della provincia di Palermo ed agli operai dalle stesse dipendenti, a far tempo dal 1° gennaio 1960, ad eccezione della tabella dei salari annessa al contratto in parola, la quale, discendendo dall'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il riassetto zonale ed il conglobamento delle retribuzioni, viene sostituita da quella allegata al presente accordo e ciò in forza dell'art. 12 dell'accordo interconfederale predetto ed in applicazione del concordato 23 novembre 1954.

Tabella dei minimi di paga base per le categorie operaie dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei (marmo e pietra) della Provincia di Palermo - In vigore dal 1° gennaio 1960.

QUALIFICHE	Importi orari Lire
Operai specializzati:	
superiori ai 20 anni	167,65
dai 18 ai 20 anni	152,20
dai 16 ai 18 anni	98,40
Operai qualificati:	
superiori ai 20 anni	149,70
dai 18 ai 20 anni	132,35
dai 16 ai 18 anni	91,55
inferiori ai 16 anni	60.65
Manovali specializzati:	
superiori ai 20 anni	141.15
dai 18 ai 20 anni	118 —
dai 16 ai 18 anni	86 —
inferiori ai 16 anni	50,75
Manovali comuni:	
superiori ai 20 anni	131,55
dai 18 ai 20 anni	113,60
dai 16 ai 18 anni	82,70
inferiori ai 16 anni	47.45

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1642.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catania, Palermo, Siracusa e Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione,

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alla industrie edilizia ed affini;

Visti per la provincia di Catania:

— l'accordo collettivo 23 dicembre 1957, stipulato tra la Categoria Costruttori Edili della Provincia di Catania dell'Associazione Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili Affini — C.G.I.L. —, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Edilizia — C.I.S.L. — l'Unione Italiana del Lavoro;

— il contratto collettivo di lavoro 25 agosto 1953 stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini — F.I.L.L.E.A. —, la Federazione Provinciale Lavoratori Edilizia — F.I.L.D.E. —, il Sindacato Lavoratori Edili — C.I.S.N.A.L. —;

— l'accordo 21 agosto 1953 per la costituzione della Commissione Paritetica di Conciliazione, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo di lavoro 25 agosto 1953 ed allo stesso allegato;

— l'accordo collettivo 29 gennaio 1957, relativo alla percentuale per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, stipulato tra la Categoria degli Industriali Costruttori Edili dell'Associazione Industriali e la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edilizia e Affini — C.G.I.L. —, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini — C.I.S.L. —; al quale ha aderito la C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo collettivo 1° ottobre 1959, relativo alla scomposizione della percentuale del 21,50% per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. —, l'Unione Italiana Lavoratori;

— l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo all'accantonamento in banca della percentuale del 21,50 per cento per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, l'Unione Italiano dal Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo di lavoro 30 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra gli Imprenditori di Lavori Pubblici e Privati dell'Associazione Industriali della Provincia di Palermo e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini — F.I.L.L.E.A. —, il Sindacato Italiano Lavoratori Appalti Ferroviari — S.F.I. —, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini — Fe.N.E.A.L. —, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini — F.I.L.C.A. —, nonchè tra gli imprenditori di Lavori Pubblici e Privati dell'Associazione Industriali della Provincia di Palermo e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visti, per la provincia di Siracusa:

— l'accordo collettivo 8 novembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. —, la Federazione Provinciale Edili e Affini — Fe.N.E.A. —, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini — F.I.L.C.A. —;

— l'accordo collettivo provinciale 26 febbraio 1959, e relativo Statuto della Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza, stipulato tra il Collegio Provinciale dei Costruttori Edili e la Federazione Provinciale — F.I.L.C.A. —, la Federazione Provinciale — F.I.L.L.E.A. —, la Federazione Provinciale — Fe. N.E.A.L. —;

Visto, per la provincia di Trapani, l'accordo collettivo di lavoro 28 settembre 1959, stipulato tra gli Imprenditori di Lavori Pubblici e Privati dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani e la Federazione Provinciale — F.I.L.L.E.A. —, la Federazione Provinciale — F.I.L.C.A. —, la Federazione Provinciale — Fe.N.E.A.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Catania, in data 21 maggio 1960, n. 2 della provincia di Palermo, in data 15 aprile 1960, n. 6 e n. 5 della provincia di Siracusa, in data 21 agosto e 30 giugno 1960, n. 1 della provincia di Trapani, in data 18 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Catania, l'accordo collettivo 23 dicembre 1957, il contratto collettivo 25 agosto 1953, l'accordo collettivo 21 agosto 1953, relativo alla Commissione Paritetica di Conciliazione, l'accordo collettivo 29 gennaio 1957, relativo alla percentuale per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, l'accordo collettivo 1° ottobre 1959, relativo alla scomposizione della percentuale del 21,50% per

ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo all'accantonamento in banca della predetta percentuale;

— per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959;

— per la provincia di Siracusa, l'accordo collettivo 8 novembre 1957, l'accordo collettivo 26 febbraio 1959 e relativo Statuto della Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza;

— per la provincia di Trapani, l'accordo collettivo 28 settembre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Catania, Palermo, Siracusa o Trapani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 155. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 23 DICEMBRE 1957 PER L'APPLICAZIONE NELLA PROVINCIA DI CATANIA DEL C.C.N.L. 13 SETTEMBRE 1957 RELATIVO AGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI

Addì 23 dicembre 1957, in Catania, nella sede della Prefettura, davanti S. E. il Prefetto dott. *Rizzo Pietro*, l'avv. *Luigi Trimarchi*, Direttore Principale dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, assistito dall'Avv. *Giovanni Rizzarelli*, Direttore Capo Servizio ai Rapporti di Lavoro

tra

la CATEGORIA COSTRUTTORI EDILI della Provincia di Catania, aderente alla ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente ing. *Faro Alfio*, assistito dai sigg. ing. *Reitano Agatino*, ing. *Antonino Panzica* e assistiti dal dott. *Carmelo Puglisi Nolfo* e dott. *Mazzamuto* della ASSINDUSTRIA;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO EDILI AFFINI, rappresentata dal suo Segretario sig. *Domenico Cutugno*, assistito dai sigg. *Maida Salvatore, Piccinini Giovanni, Murgo Michele, Sangiorgio Domenico, Speciale Filippo*, e con l'intervento del sig. *Rindone Salvatore*, Segretario Generale della Camera del Lavoro e *Sciacca Giuseppe* dell'Ufficio *Sindacale;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELL'EDILIZIA (C.I.S.L.) rappresentata dal suo Segretario reggente dott. *Falcone Salvatore*, assistito dal sig. *Puglisi Carmelo*, dott. *Napoletano Salvatore* e dai sigg. *Nicotra Angelo, Papa Agatino, Appazzo Salvatore* e *Cavalli Venero*, e con l'intervento dell'on. *Vito Scalia*, Segretario Generale della C.I.S.L. e del prof. *Attilio Grimaldi*, Vice Segretario Generale;

la U.I.L. rappresentata dal sig. *D'Amico Filippo* e *Pulvirenti Alberto*.

A conclusione delle trattative intercorse presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e in sede prefettizia per la soluzione della vertenza promossa per i lavoratori dell'edilizia, si è stabilito e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

Dare applicazione per la Provincia di Catania al contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'edilizia stipulato il 13 settembre 1957 nella sua parte normativa e salariale, ma con decorrenza 1° gennaio 1958.

Art. 2.

Graduare nel tempo la corresponsione degli aumenti derivanti dall'applicazione del C.C.N. nel seguente modo:

a) il 65% dell'aumento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1958;

b) il residuo 35% a decorrere dal 1° luglio 1958.

Art. 3.

Ogni temperamento stabilito in sede regionale per la categoria dei minori viene abolito per la categoria edile.

Art. 4.

Stabilire un premo di firma contratto pari a L. 50 per ogni giornata di effettivo lavoro effettuato dal 1° ottobre 1957 al 31 dicembre 1957.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 25 AGOSTO 1953 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

In Catania, addì 25 agosto 1953

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI, Sezione Costruttori Edili, della Provincia di Catania, rappresentata dal Presidente di Categoria ing. *Alfio Faro* e dalla Delegazione industriale nelle persone dei sigg.: ing. *Ugo Servadio,* ing. *Bonfigli Adolfo,* ing. *Reitano Agatino,* dott. *Guglielmino Enrico,* per la Ditta Reitano, *Torrisi Salvatore;*

assistiti dal Vice Direttore dell'Associazione avv. *Paolo Salmeri* e dal Cap. *Mercurio Martellotta* funzionario dell'Associazione stessa;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI della Provincia di Catania aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentato dal Segretario sig. *Giuseppe Di Bella* assistito dal sig. *Antonino Di Bella* della Camera del Lavoro e dalla Delegazione dei Lavoratori nelle persone dei signori *Giuffrida Gaetano, Caratozzolo Luigi* e *Rizzo Carmelo;*

la F.I.L.D.E. Provinciale di Catania aderente alla Federazione Italiana Lavoratori dell'Edilizia, rappresentata dal Segretario sig. *Orazio Zappalà* assistito dal dott. *Antonio Perrone* della C.I.S.L. di Catania;

la C.I.S.N.A.L. - di Catania, rappresentata dal signor *Leotta Ignazio,* Segretario Provinciale degli Edili aderenti alla C.I.S.N.A.L. assistito dal rag. *Giannitto Gildo* della C.I.S.N.A.L.,

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia di Catania per le Imprese dell'industria delle Costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) marittime ed industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere di acquedotti, gas, fognature, per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

ESTENSIONE CONTRATTO 5 DICEMBRE 1952

Il contratto nazionale di lavoro 5 dicembre 1952 per gli addetti all'industria edilizia ed affini viene esteso, a decorrere dal 16 agosto 1953, alla provincia di Catania con le seguenti aggiunte e varianti ed integrato come appresso:

Art. 2.

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA

Con riferimento all'art. 6 del contratto nazionale 5 dicembre 1952 l'incasellamento delle categorie è il seguente:

OPERAI SPECIALIZZATI

Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

OPERAI QUALIFICATI

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.

OPERAI COMUNI (manovali specializzati)

Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.

In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria specializzati purchè non siano operai qualificati.

MANOVALI COMUNI

Per manovali comuni si intendono tutti coloro che, non appartenendo alla categoria precedente, compiono lavori prevalentemente di fatica, che non comportano speciale conoscenza e pratica di lavoro.

Resta fermo che l'operaio, a qualsiasi categoria e qualifica appartenga, verrà retribuito in relazione alle mansioni per le quali è stato assunto, semprechè non venga adibito a mansioni di categoria superiore a quella di assunzione.

OPERAI SPECIALIZZATI

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

Carpentiere in legno o in ferro: capace di eseguire su disegno capriate o centine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti;

Muratore: capace di eseguire i seguenti lavori: costruzioni di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate in qualunque stile o sesto, muratura di mattone a paramento, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzioni di cornici sia in mattone che in pietra, volte a crociera, a vela o forma gotica;

Tappezziere di parati speciali: linkustra, tekko; salubra e simili;

Pontatore: capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio;

Ferraiolo: capace di eseguire e porre in opera su disegno qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato;

Gruista ed escavatorista: addetto alla conduzione e manutenzione degli escavatori e delle gru fisse e semoventi ad uso di cantiere e di galleggiante e che sia capace di montare e smontare la macchina;

Macchinista di locomotive a vapore per decauville e macchine di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;

Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie dello Stato: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione del lavoro;

Mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti in vetro, mosaico, klinker e ceramica;

Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire su disegno qualsiasi tipo di lavoro in gesso o altri agglomeranti, sia al banco che sul posto;

Operaio ornatista e modellista: capace di eseguire ornati e modelli richiedenti capacità adeguate ai lavori di stuccatore;

Cementista formatore: capace di eseguire rilievi ornamentali di qualsiasi tipo, forme in gesso od in cemento, su modello o disegno;

Decoratore in pittura: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura ornato o riquadratura a chiaroscuro, macchiature ad imitazione legni e marmi, dorature in fogli, scritture di insegne;

Motorista o elettricista o meccanico provetto di cantiere: capace di eseguire nel cantiere, in officina su natanti installazioni e riparazioni a motori ed a macchine anche con l'uso di saldatrici elettriche ed ossiacetileniche;

Vetrocementista: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetro cemento;

Minatore Fochino: cioè l'operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che sa provvedere a stabilire posizione dei fori da mina, alla carica, al suo brillamento, e che predispone e sorveglia l'armamento;

Smassatori di 1ª: capaci di eseguire speciali lavori taglio ben definito e prestabilito sul banco lavico e i sbozzare basole, cordoni lavici e bolognini;

Asfaltatore civile: l'asfaltatore capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili con asfalto colato;

Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavoro di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine;

Palchettista: che sappia posare linoleum su qualsiasi superficie anche a disegno;

Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro e ceramica, che presentino particolari difficoltà di esecuzione;

Saldatore: capace di eseguire saldature a fiamma ossiacetilenica od elettrica su tubi a tenuta sotto pressione o su carpenteria metallica di resistenza e che abbia la perfetta conoscenza delle macchine e degli apparecchi occorrenti per tale lavoro;

Scalpellino: che sa eseguire, su disegno, cornici di qualsiasi sagomatura con ornati semplici sia su marmo, sia su pietra;

Conducente di coperta e di macchina di mezzi di opera natanti, forniti di motori, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari.

In questa voce sono compresi: il capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone al comando, il capo pontone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista ed il fuochista autorizzati;

Nostromo di prima;

Palombaro di prima: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee.

OPERAI QUALIFICATI

A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:

Muratore: che sa eseguire lavori propri della categoria, non indicati nelle esemplificazioni sopra riportate per il muratore specializzato;

Carpentiere: che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati per gli specializzati) considerati o da considerarsi come detto sopra per muratore;

Armatore od imboscatore: capace di eseguire lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi;

Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggio, in legno che non richiedano la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno;

Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di cantiere;

Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra o marmo;

Smassatore di 2ª: capace di eseguire lavori propri della categoria esclusi quelli indicati per lo smassatore di 1ª;

Squadratore di tufo: tagliatufi e picconieri;

Martellista: per lavori di armamento delle linee ferroviarie dello Stato e cioè l'operaio che viene adibito alla manovra di martelli meccanici per la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario;

Addetti ai lavori di armamento o di vigilanza delle linee ferroviarie dello Stato: cioè l'operaio che, oltre a fissare gli elementi metallici, a regolare la posa del binario, a sostituire i materiali metallici e di legno inservibili o deteriorati, a scoprire ed inghiariare o fermare la massicciata, viene prescelto dall'Amministrazione ferroviaria per il disimpegno dei servizi di vigilanza delle linee dei passaggi a livello, dei segnali e per la posa dei petardi;

Selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini; pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze;

Lastricatore o basolatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune pendenze;

Scalpellino stradale: esclusi quelli indicati nella esemplificazione sopra riportata per lo scalpellino specializzato;

Asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione;

Vetrocementista non specializzato: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetro cemento;

Pavimentatore e posatore di rivestimenti: capace di eseguire lavori con materiali indicati per gli specializzati delle due categorie, ma non a disegno;

Linolcista: che non abbia la capacità specifica dell'operaio specializzato;

Calderario: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti e catrami anche negli impianti fissi;

Minatore: capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia esclusi quelli indicati per il minatore fochino;

Mosaicista: è l'operaio capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico non a disegno;

Palchettista: è l'operaio capace di eseguire pavimenti di legno di tipo comune;

Decoratore tappezziere: che sa eseguire lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni sopra riportate per il decoratore;

Verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature;

Imbiancatore e colorista: che sa eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto su qualsiasi superficie;

Stuccatore comune di soffitti e pareti;

Stuccatore da banco comune;

Cementista per i getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro;

Cementista per pietre artificiali;

Scalpellino o martellista per pietra artificiale;

Lucidatore di pietra artificiale;

Armatore di fognature e imboscatore di gallerie;

Meccanico ed elettricista comune;

Lattoniere e tubista comune;

Fuochista e conduttore di generatori di vapori: per cui è richiesta la patente di terzo grado generale o particolare;

Conduttore di locomobili a vapore: per cui è richiesta la patente di quarto grado;

Conducente di coperta di mezzi dopera natanti sforniti di motori di propulsione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari;

Nostromo di 2ª;

Palombaro di 2ª;

Guida palombaro;

Cuoco: che possiede tutti i requisiti del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque cucinieri.

Autisti: aventi la patente di 3° grado e capaci di guidare autovetture, furgoncini ed autocarri a benzina ed a nafta anche con rimorchio.

MANOVALI SPECIALIZZATI

A titolo di esempio sono considerati manovali specializzati:

Guardiano;

Terrazziere: è l'operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonchè la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura;

Paliere;

Piegaferro: manovale capace di lavorare il ferro per la preparazione della armatura di cemento armato;

Addetti al funzionamento di macchinario;

Massicciatori stradali;

Preparatori di basole: operaio addetto alla misurazione delle basole capace di prepararle;

Aiutanti posatori di coperture impermeabili;

Molatori o arrotatori o levigatori o lucidatori di pavimenti;

Aiutanti posatori di pavimenti o rivestimenti;

Aiutanti fochisti;

Frenatori addetti a cave di sabbia od a cantieri: con movimenti di terra, addetti esclusivamente alla frenatura;

Verniciatori I e II: che siano capaci di eseguire lavori di lavatura, di verniciatura comune ad olio, di griglie, antine a vetri, ferriate, tralicci; caloriferi ed opere in ferro in genere;

Calcinai o calcinaroli;

Gettatori e tubisti in cemento;

Addetti a lavori di armamento delle linee ferroviarie: cioè gli operai che, pur avendo cognizioni dei lavori dell'armamento ferroviario, non hanno la capacità dell'operaio qualificato;

Bitumatori o catramisti stradali;

Battitori o aiutanti posatori stradali;

Rettificatori di copertura stradale con breccia;

Aiutanti minatori;

Canneggiatori;

Spezzatori spaccapietre o petriscanti;

Conducenti di animali da basto;

Conducenti di veicoli a trazione animale;

Marinaio;

Cuciniere.

MANOVALI COMUNI

A titolo di esempio sono considerati manovali comuni:

Badilante: cioè l'operaio che esegue lavori per la cui esecuzione non sono richieste le condizioni e la capacità propria del terrazziere;

Spalatore di neve;

Stradini;

Manovale addetto alle cave di sabbia;

Addetti a trasporti con carriole, decauville, addetti al servizio dei massicciatori stradali, trasportatori a spalla ed a mano.

Al manovale comune che venisse adibito al maneggio della lancia nei lavori di lavaggio stradale, solamente per le ore nelle quali esplicherà tali mansioni, verrà corrisposta la paga di operaio comune.

CAPO SQUADRA

Gli operai che guidano l'attività di un gruppo di altri operai, partecipando loro stessi alla esecuzione del lavoro, avranno riconosciuta la qualifica di capi squadra e godranno della paga della categoria superiore a quella degli operai che guidano.

Nel caso che la squadra sia composta da operai specializzati, il capo squadra percepirà la retribuzione stabilita per tale categoria, maggiorata di un compenso pari al 7% (sette per cento) della retribuzione stessa (paga base, rivalutazione, contingenza, per gli operai che lavorano in economia; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo).

MINIMI DI PAGA

Tabella delle retribuzioni da corrispondere agli operai edili della provincia di Catania, dal 16 agosto 1953, per giornata lavorativa di 8 ore:

	Paga base	Rival. salar.	Contingenza	TOTALE	Indenn. logorio indumenti	Caropane	TOTALE
Operaio specializzato . .	351	146	576.50	1.073.50	32	30	1.135,50
» qualificato . . .	317	68	564.50	949.50	32	30	1.011,50
» comune	299	34	558.50	891.50	24	30	945,50
Manovale comune	260	—	552 —	812 —	24	30	866 —
Garzone							
18-20 anni	220	—	466 —	686 —	24	30	740 —
16-18 »	142	—	386 —	528 —	20	30	578 —
inferiore 16 anni	114	—	255,50	369.50	20	20	409.50

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 10 del contratto collettivo nazionale 5 dicembre 1952 suddetto sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, contingenza, rivalutazione; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:

1) lavori su ponti a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12%;

2) lavori su scale aeree tipo Porta 15%;

3) lavori in pozzi neri preesistenti 31%;

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 10,50%;

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.) 10,50%;

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m. 10,50%;

7) costruzioni di pozzi a profondità:

a) da m. 3½ a m. 10 5,50%;

b) oltre i 10 m. 12%;

8) lavori eseguiti sotto la pioggia e la neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4,50%;

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista e dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 5%;

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre: 3,50%;

11) lavori di scavo a sezione obbligata, di larghezza non superiore a cm. 60, profondità superiore a m. 5 e qualora presentino condizioni di effettivo disagio 3,50%;

12) lavori di scavo in cimiteri a contatto con tombe 3,50%;

13) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. 18%;

b) da oltre 10 a 16 m. 20,50%;

c) da oltre 16 a 22 m. 31%;

d) oltre 22 m. 38,50%;

14) lavori di demolizione di strutture pericolanti 9%;

15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nella stessa condizione di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10,50% ;

16) lavori in galleria, per il personale addetto;

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 14%,

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie:

— ai carico od al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione 8,50% ;

c) alla riparazione o manutenzione delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 7%.

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16, una ulteriore indennità del 3,50%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

17) *Lavori marittimi*

Agli operai imbarcati su natanti destinati ad eseguire lavori marittimi in trasferimento da un porto all'altro sarà corrisposta una indennità del 7% sulla retribuzione globale (paga base, rivalutazione e contingenza) limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

Agli operai imbarcati su natanti fuori dal porto sarà corrisposta una indennità del 7% (sette per cento) sulla retribuzione globale (paga base, rivalutazione e contingenza) limitatamente alle ore trascorse fuori dal porto.

Per lavori fuori porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dal porto stesso.

Art. 5.

LAVORI IN ALTA MONTAGNA E ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 11 del contratto collettivo nazionale 5 dicembre 1952, si conviene:

a) *alta montagna*: l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna — intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i mille metri sul livello del mare — viene fissata nella misura dell'8% sulla retribuzione globale (paga base, rivalutazione e contingenza).

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora;

b) *zone malariche*: l'indennità per lavori eseguiti in zone malariche viene fissata nella misura di L. 50 (cinquanta) giornaliere, per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre.

Dovrà inoltre, essere fornito il chinino a scopo profilattico, ove disponibile.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

Con riferimento all'art. 17 del suddetto contratto nazionale, l'indennità per lavori fuori zona viene fissata nella misura dell'8,50% sulla retribuzione globale (paga base, rivalutazione e contingenza).

In caso di pernottamento in loco l'Impresa provvederà all'alloggio ed alla somministrazione di due pasti come appresso:

1° *pasto*: un uovo oppure 50 grammi di formaggio o generi equivalenti;

2° *pasto*: una minestra calda di almeno 300 grammi di pasta, un uovo o 50 grammi di formaggio o altri generi equivalenti (olive, pesce salato, ecc.).

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale di cui all'art. 29 del contratto nazionale di lavoro 5 dicembre 1952, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, e festività nazionali e infrasettimanali, è stabilita nel 19% (diciannove per cento).

La suddetta percentuale complessiva del 19% risulta così scomposta:

Gratifica natalizia	9 — %
Ferie	4,50 %
Festività nazionali e infrasettimanali . .	5,50 %

Il pagamento agli operai delle somme ad essi spettanti per il suddetto titolo sarà fatto, di regola, durante la settimana natalizia oppure all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove questo avvenga in periodo diverso.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale, è fissata nella misura del 3% (tre per cento) sulla retribuzione globale (paga base, rivalutazione e contingenza).

La suddetta percentuale verrà corrisposta con le stesse modalità di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

ATTREZZI DI LAVORO

Con riferimento alla lettera *e*) dell'art. 63 del contratto collettivo nazionale 5 dicembre 1952 e stante la consuetudine di corrispondere un particolare compenso agli operai delle seguenti categorie per l'apporto di attrezzi di lavoro, il compenso stesso, sempre che ci sia tale apporto, viene fissato come segue:

a) *intagliatori*:

operaio specializzato	L. 30	giornaliere
operaio qualificato	» 30	»
operaio comune	» 30	»

b) *scalpellini*:

operaio specializzato	L. 80	giornaliere
operaio qualificato	» 80	»
operaio comune	» 80	»

c) *smassatori*:

operaio specializzato	L. 250	giornaliere
operaio qualificato	» 250	»

Art. 10.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 49 del contratto nazionale succitato, va effettuato dinnanzi la Commissione Paritetica di Conciliazione istituita dall'accordo 21 agosto 1953 che si allega al presente contratto di cui forma parte integrante.

Art. 11.

ESTENSIONE DI CONTRATTI
STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Qualora le organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro e di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto quest'ultimo perderà ogni efficacia e tali condizioni si intendono estese alle aziende associate all'Associazione dei datori di lavoro firmataria del presente contratto.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente accordo provinciale integrativo si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1952.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che l'estensione alla provincia di Catania del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1952 avrà efficacia, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore del presente accordo la quale viene fissata a decorrere dal 16 agosto 1953 ed avrà la durata fino al 5 dicembre 1954 intendendosi tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo ove non venga da una delle parti disdettato almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con R. R.

ALLEGATO

ACCORDO 21 AGOSTO 1953 PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE

Considerato che le organizzazioni stipulanti hanno interesse a che eventuali inadempienze ai contratti collettivi siano eliminate;

Si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

La domanda giudiziale relativa a controversie di lavoro nel settore edile non può essere proposta se non sia stato precedentemente esperito il tentativo di conciliazione sindacale di cui agli articoli che seguono.

L'obbligo di cui sopra si considera assolto anche quando, essendosi il prestatore di lavoro presentato dinanzi alla commissione il giorno per il quale le parti siano state convocate, l'imprenditore sia rimasto assente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 2.

Il prestatore di lavoro che intenda promuovere la controversia deve farne denuncia al sindacato al quale aderisce, il quale previo accordo con l'Associazione Industriali Categoria Costruttori Edili, stabilirà la data nella quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà essere successiva al quindicesimo giorno della denuncia. La denuncia deve essere sottoscritta dal lavoratore o, se costui sia analfabeta, da lui crocesegnata in presenza del rappresentante sindacale.

Art. 3.

L'Associazione Industriali Categoria Costruttori Edili, avuta notizia dal sindacato dei lavoratori della esistenza della denuncia, procederà ad invitare l'imprenditore a mezzo lettera raccomandata per il giorno stabilito per l'esame della controversia.

Art. 4.

Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione dalla Associazione Industriali Categoria Costruttori Edili.

Art. 5.

Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle associazioni.

Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di delegati che fanno parte delle organizzazioni stipulanti, preventivamente indicati ed autorizzati da quest'ultime.

Art. 6.

Di ogni controversia, qualunque ne sia l'esito, dovrà essere redatto processo verbale, nel quale si indicheranno oltre i nomi e le generalità delle parti, gli estremi della denuncia, la durata del rapporto di lavoro, le mansioni esercitate dai prestatori di lavoro e, dettagliatamente, le pretese che formano oggetto della richiesta, nonchè le eccezioni sollevate dalle parti e l'esito della controversia.

In caso di assenza di alcuna delle parti, o per altri giustificati motivi, la commissione potrà concedere secondo la opportunità uno o al massimo due differimenti.

Art. 7.

Il verbale di avvenuta conciliazione ha l'efficacia di cui all'ultimo comma dell'art. 431 codice civile e le rinuncie e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 2113 codice civile.

Art. 8.

L'archivio dell'ufficio di conciliazione resta a disposizione delle organizzazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.

Art. 9.

Il presente contratto entra in vigore dalla data di stipulazione ed avrà la durata del contratto integrativo della provinica di Catania di cui forma parte integrante intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdettato da una delle parti, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Visti il contratto e l'allegato che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 GENNAIO 1957 RELATIVO ALLA PERCENTUALE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

L'anno 1957, addì 29 del mese di gennaio nella sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Catania

tra

l'ing. *Faro Alfio*, presidente della categoria degli Industriali Costruttori Edili, assistito dal dott. *Carmelo Puglisi* dell'Associazione degli Industriali

e

i sigg. *Campo Achille* e *Cutugno Domenico* in rappresentanza della F.I.L.L.E.A. aderente alla C.G.I.L. signor *Grancagnolo Nunzio*, in rappresentanza della F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

allo scopo di definire le trattative per il rinnovamento del contratto provinciale dell'edilizia del 25 agosto 1953, si è convenuto che, in attesa di conoscere l'esito delle trattative in corso in campo nazionale per la stipula del nuovo contratto nazionale di lavoro per l'edilizia, le parti concordano di mantenere in vigore, in tutte le sue clausole, il contratto privinciale per gli addetti all'industria edilizia del 25 agosto 1953 con la seguente modifica:

A partire da lunedì 4 febbraio 1957 la percentuale del 19 % prevista dall'art. 7 del detto contratto provinciale 25 agosto 1953 a titolo di gratifica natalizia, ferie e festività nazionali e infrasettimanali, sarà aumentata del 2.50 % e sarà, quindi, complessivamente del 21,50 % (ventuno e cinquanta per cento).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1° OTTOBRE 1959 RELATIVO ALLA SCOMPOSIZIONE DELLA PERCENTUALE DEL 21,50 % PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Addì 1 ottobre 1959

In Catania, presso l'ufficio provinciale del lavoro, innanzi al sottoscritto dott. *Rosario Piro*, funzionario dell'ufficio:

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI per la provincia di Catania, rappresentata dal dott. *Gianni Mazzamuto*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI di Catania, rappresentata dal sig. *Rubino Antonino;*
la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Catania, rappresentata dal sig. *Alicata Antonino;*

la UNIONE PROVINCIALE DEL LAVORO C.I.S.N.A.L. di Catania, rappresentata dal sig. *Giannitto Gildo;*

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI di Catania, rappresentata dal capitano *Crisafulli Giuseppe;*

si dà reciprocamente atto, in relazione all'accordo 29 gennaio 1957 stipulato in sede di Associazione degli Industriali della Provincia di Catania, che la percentuale del 21,50 % per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, è così scomposta:

5 % per ferie;

6,50 % per festività nazionali ed infrasettimanali;

10 % per gratifica natalizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959 RELATIVO ALL'ACCANTONAMENTO IN BANCA DELLA PERCENTUALE DEL 21,50% PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CATANIA, SOSTITUTIVO DELL'ANALOGO ACCORDO, STIPULATO IN DATA 2 OTTOBRE 1959

In Catania il 2 ottobre 1959

tra

l'Associazione degli Industriali - Sezione Costruttori Edili - della Provincia di Catania, rappresentata dal presidente della categoria ing. *Alfio Faro* e dalla Delegazione Industriale nelle persone dei signori Ing. *Antonino Panzica,* arch. *Gaetano Lanzerotti,* dott. *Luciano Montagna,* assistiti dal direttore dell'Associazione degli Industriali dott. *Santi Cutore* e dal dott. *Giovanni Mazzamuto* funzionario dell'Assindustria;

e

la C.I.S.L. rappresentata dal segretario generale on. dott. *Vito Scalia* e dal segretario generale aggiunto sig. *Bonaventura Giuseppe,* assistito dai signori *Garilli Francesco* e *Rubino Antonino;*

la C.G.I.L. rappresentata dai signori *Cutugno Domenico, Micciché Salvatore* e *Calì Salvatore;*

la U.I.L. rappresentata dal sig. *Crisafulli Giuseppe;* la C.I.S.N.A.L. rappresentata dal rag. *Gildo Giannitto,* assistito dal sig. *Pinturo Gesualdo;*

visto l'accordo « accordo versamento in Banca della percentuale del 21,50 % per ferie, festività e gratifica natalizia ad integrazione dell'art. 34 del « C.C.N.L. » stipulato in data odierna presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro;

considerata la necessità di apportare, ai fini della sua migliore pratica attuazione, aggiunte e varianti;
le parti concordemente convengono di sostituire il testo di detto accordo con il seguente:

Art. 1.

Il compenso dovuto dalle imprese edili ai lavoratori dipendenti per ferie, festività nazionali e infrasettimanali e gratifica natalizia, stabilito nella percentuale complessiva del 21,50 % da calcolarsi secondo le disposizioni del C.C.N.L. 13 settembre 1957, recepito dalle parti stipulanti la presente regolamentazione con accordo 23 dicembre 1957, sarà versato dalle imprese, per ogni lavoratore dipendente sul c/c unico della B.N.L. o di altro Istituto Bancario che verrà intestato « Accantonamento della percentuale complessiva per ferie, festività nazionali e infrasettimanali e gratifica natalizia ».

Art. 2.

Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, dovrà consegnare all'impresa la propria scheda per le registrazioni dei versamenti della percentuale di cui all'art. 1.

Nel caso in cui il lavoratore dovesse essere sprovvisto di tale scheda lo farà presente all'impresa la quale provvederà, in occasione dei versamenti, per la relativa intestazione.

Art. 3.

I versamenti di cui ai precedenti articoli devono essere effettuati presso la Banca Nazionale del Lavoro o altro Istituto bancario designato dalla commissione di cui all'art. 9.

Copia della distinta del versamento dovrà essere rimessa dall'Istituto bancario alla commissione di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Le imprese hanno l'obbligo di versare l'importo del 21,50 % per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali e gratifica natalizia entro 20 giorni dalla scadenza del trimestre maturato, escluso il trimestre settembre-ottobre-novembre il cui versamento dovrà essere eseguito entro il 15 dicembre.

Le scadenze trimestrali di cui sopra coincidono con: fine febbraio, fine maggio, fine agosto e fine novembre.

Le imprese che non effettuano il versamento nel termine previsto, dovranno versare i relativi importi con una penale di mora del 5 % per ogni trimestre di ritardo, sempre sul conto del singolo per il quale è avvenuto il ritardo.

Art. 5.

Le schede di cui agli articoli precedenti saranno custodite dalle imprese per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Ad ogni periodo, come di seguito qui segnato, l'impresa metterà a disposizione dei lavoratori le relative schede.

I lavoratori, trascorsa una settimana dal ritiro delle schede, dovranno restituirle all'impresa per gli adempimenti di cui al presente accordo.

Art. 6.

L'impresa dovrà mettere a disposizione dei lavoratori le schede nei seguenti periodi:

a) non prima del giorno 5 agosto e non oltre il 10 agosto;

b) non prima del giorno 22 dicembre e non oltre il 25 dicembre.

Art. 7.

L'Istituto bancario che sarà prescelto dovrà liquidare le somme accantonate semestralmente e cioè dal 5 al 10 agosto per il semestre dicembre-maggio; dal 22 al 25 dicembre per il semestre giugno-novembre, mediante assegni circolari intestati ai lavoratori.

Art. 8.

Per i casi di forza maggiore, ivi compreso il caso di licenziamento e sempre che ricorrano fondati motivi di improrogabile necessità il lavoratore potrà — tramite l'organizzazione sindacale cui è iscritto e conferisce mandato — avanzare richiesta con lettera raccomandata, alla Commissione di cui all'art. 9 alla cui discrezionalità è demandato il compito di autorizzare l'Istituto bancario ad effettuare l'invio di parte o di tutta la somma accantonata.

Art. 9.

E' istituita una commissione paritetica composta dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti che avrà il compito di stipulare la convenzione con l'Istituto Bancario che sarà prescelto e di vigilare su quanto disposto dal presente accordo.

Tale commissione, la cui sede è presso l'Associazione degli Industriali, si riunisce ogni tre mesi, salvo che vi sia richiesta urgente e motivata da una delle parti, dal 20 al 25 con decorrenza dal dicembre di ogni anno per esaminare tutte le controversie sorte in merito al presente accordo.

Sia il lavoratore come il datore di lavoro devono rimettere ogni loro controversia alla commissione di cui al presente articolo, la quale, a maggioranza, deciderà insindacabilmente, salvo da una parte o dall'altra si siano riscontrate violazioni di legge.

Il presidente di tale commissione verrà eletto in seno alla stessa e dovrà essere uno di parte industriale.

Art. 10.

In occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, l'impresa curerà di consegnare al lavoratore la scheda debitamente compilata.

Art. 11.

In occasione di ogni ritiro della scheda, il lavoratore è tenuto a rilasciare all'impresa regolare ricevuta.

Art. 12.

Il presente accordo entrerà in vigore con il 1° novembre 1959 ed avrà la durata di anni uno e si intenderà rinnovato per un uguale periodo di tempo, nel caso in cui non venga disdettato almeno tre mesi prima dalla scadanza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

In Palermo, addì 30 settembre 1959

tra

gli Imprenditori di LL.PP. e privati dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo, rappresentati da una delegazione industriale nelle persone dei signori ing. *Francesco Caruso*, ing. *Domenico De Vecchi*, sig. *Matteo Donato*, rag. *Giuseppe Guccione Zerilli*, comm. *Vittorio La Corte*, comm. *Salvatore Nasta*, dott. *Mauro Ragonese*, ing. *Luigi Ranieri*, assistiti dal dott. *Aldo Conti*, segretario del Collegio regionale costruttori siciliani;

e

la Federazione Provinciale di Palermo Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal segretario responsabile signor *Giovanni Fantaci* e dai segretari *Gaspare D'Angelo* e *Pietro Comandè, Matteo Calisti* e *Giovanni di Vita* e dai lavoratori *Felice Valenti* e *Alessandro Aiello* e il Sindacato Italiano Lavoratori Appalti Ferroviari aderente allo S.F.I. rappresentato dal sig. *Teodoro Posato;* assistiti dal dott. *Italo Mazzola,* segretario della Camera Confederale del Lavoro e dal sig. *Rocco Lo Verde* dell'ufficio sindacale della stessa;

il Sindacato Provinciale Edili ed Affini della Provincia di Palermo aderente alla Federazione Nazionale Edili ed Affini Fe.N.E.A.L. - U.I.L., rappresentato dai signori dott. *Pietro Leto, Giuseppe Centineo* e *Salvatore Pantaleone;*

la Federazione Provinciale Lavoratori Costruttori e Affini (F.I.L.C.A.) aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal segretario responsabile prof. *Salvatore Toscano* e dal sig. *Vincenzo Di Raffaele,* assistiti dai signori dott. *Nino Muccioli,* segretario generale della U.S.P.-C.I.S.L. di Palermo e dott. *Orazio Zappalà,* segretario generale aggiunto e sindacale della U.S.P.-C.I.S.L. di Palermo;

In Palermo, addì 16 febbraio 1960

tra

gli imprenditori di LL.PP. dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo, rappresentati da una delegazione industriale nelle persone dei signori ing. *Domenico De Vecchi,* comm. *Vittorio La Corte,* comm. *Salvatore Nasta,* ing. *Francesco Caruso,* sig. *Matteo Donato,* rag. *Giuseppe Guccione Zerilli,* dott. *Mauro Ragonese,* ing. *Luigi Ranieri,* assistiti dal dott. *Aldo Conti* segretario del Collegio costruttori siciliani;

e

la C.I.S.N.A.L. di Palermo, rappresentata dal segretario provinciale dei lavoratori edili ed affini sig. *Russo Andrea,* assistito dal cav. *Camaretti Alberto,* segretario sindacale dell'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. di Palermo;

si conviene e stipula quanto appresso da valere per tutto il territorio della Provincia di Palermo per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviari, idrauliche (bonifiche idroelettriche, ecc.) marittime e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

1) *Estensione contratto 24 luglio 1959.* — L'applicazione del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, viene esteso, nella Provincia di Palermo, alle imprese di cui in premessa ed agli operai da esse dipendenti.

2) *Qualifiche - Art. 5 contratto nazionale 24 luglio 1959.* — Gli operai avviati dagli uffici di collocamento come operai di prima categoria saranno retribuiti come operai specializzati se sapranno eseguire i lavori propri di tale categoria, descritti nelle declaratorie e nelle esemplificazioni di cui al contratto nazionale 24 luglio 1959. In caso diverso saranno retribuiti come operai qualificati. Per quanto particolarmente si riferisce agli squadratori di tufo, le parti concordano che debba attribuirsi tale qualifica agli operai aventi specifiche competenze (picconieri) che vengono adibiti allo scavo di roccia tufacea in sezioni obbligate.

3) *Lavori speciali disagiati.* — Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga di fatto,

contingenza ed indennità speciale) per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo, i seguenti:

1) lavori su ponti a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . . . L. 10,50 %

2) lavoro su scale aree tipo porta . » 14,50 %

3) lavoro in pozzi neri preesistenti . » 31 — %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . » 10,50 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua di altezza superiore a 12 cm) . . . . . . » 10,50 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti superiori a m. 3 . . . . . . » 10,50 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a m. 10 . . . . » 5,50 %

b) oltre 10 metri . . . . » 12 — %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia e la neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . . » 4,50 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . » 5 — %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 6 % ed oltre . . . . . » 3,50 %

11) lavori di scavo a sezione obbligata di altezza non superiore a cm. 60, profondità superiore a m. 5 e qualora presentino condizioni di effettivo disagio . . . » 3,50 %

12) lavori di scavo in cimiteri a contatto con tombe . . . . » 3,50 %

13) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . . » 21,60 %

b) da oltre 10 a 16 metri . . . » 24,60 %

c) da oltre 16 a 22 metri . . . » 37,20 %

d) oltre 22 metri . . . . . . » 46,20 %

14) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . » 7 — %

15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, speciale trattamento . . » 10,50 %

16) lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà o di disagio . . . . L. 16,80 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture o di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, lo avanzamento o la sistemazione . . . . » 10,20 %

c) alla riparazione o manutenzione delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . » 8,40 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16) una ulteriore indennità del 3,50%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

4) *Indennità per lavori in zone malariche.* — Con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta, viene fissata nella misura dell'8,50 % sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza, indennità speciale).

Dovrà, inoltre, essere fornito il chinino a scopo profilattico, ove disponibile.

Per zone malariche si intendono quelle comprese entro il raggio di un chilometro da depositi di acqua stagnata infetta di malaria. Tale indennità è dovuta solamente durante i periodi infettivi ritenuti tali dalle autorità e non verrà corrisposta agli operai che sono stabilmente residenti in zona malarica.

5) *Lavori fuori zona e località disagiate.* — Con riferimento all'art. 24 del contratto nazionale 24 luglio 1959 la indennità per lavori fuori zona viene fissata nella misura dell'11% sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità speciale).

In caso di pernottamento in loco l'impresa dovrà provvedere all'alloggio ed al rimborso di spese per vitto che si concordano forfettariamente in lire 300 giornaliere. In tale caso l'operaio non ha diritto all'indennità di cui al comma precedente.

Nelle località che rientrano nelle condizioni previste dall'art. 27 del contratto nazionale 24 luglio 1959, qualora l'impresa non provveda agli apprestamenti previsti dall'articolo stesso, è tenuta a corrispondere una indennità giornaliera di L. 100.

6) *Ferie - Gratifica natalizia - Festività.* — Con riferimento all'art. 34 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, la percentuale per il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività viene determinata nella misura del 20,85% e scomposta nei suoi elementi costitutivi come appresso:

a) gratifica natalizia	L.	9 — %
b) ferie	»	5,60 %
c) festività nazionali e infrasettimanali comprese quelle ricadenti di domenica	»	6,25 %
Totale . . .	L.	20,85 %

7) *Sub-appalti.* — Le parti convengono di inserire nel terzo capoverso dell'art. 20 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 le parole « Iscritta all'Albo Regionale Appaltatori di Opere Pubbliche o comunque sia » fra le parole « impresa » e « tenuta ».

8) Indennità speciale. — Con riferimento all'art. 15 del contratto nazionale 24 luglio 1959 la percentuale per indennità speciale viene fissata nella misura del 5%.

Il pagamento di detta indennità verrà effettuata alla scadenza di ciascun periodo di paga.

9) *Cassa edile.* — Con riferimento all'art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 viene costituita la « Cassa Edile Palermitana di Istruzione, Mutualità ed Assistenza » (C.E.P.I.M.A.) e le parti si riservano di procedere entro il 15 dicembre 1959 alla stipula del regolare atto pubblico. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa sarà formato, pariteticamente, da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza della Associazione Industriali - Imprenditori di LL. PP. e Privati e 9 in rappresentanza dei Sindacati dei lavoratori stipulanti, e precisamente in numero di tre per ognuno dei Sindacati stessi, salvo quanto verrà diversamente concordato fra le rispettive Federazioni Nazionali.

Sempre ai sensi dell'art. 62 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per il conseguimento degli scopi dell'istituita « Cassa Edile Palermitana di Istruzione, Mutualità ed Assistenza », viene fissato un contributo dello 0,80% sulla paga base di fatto corrisposta agli operai, di cui lo 0,40% a carico del datore di lavoro e lo 0,40% a carico del prestatore d'opera.

Per ragioni di praticità e nell'intento di uniformare la base salariale sulla quale vengono calcolati gli altri contributi a carattere assicurativo e previdenziale, le parti concordano di trasformare forfettariamente tale percentuale complessiva nello 0,60% della retribuzione corrisposta ai lavoratori (presa a base ai fini del Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945 n. 692) e di cui lo 0,30% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico dei prestatori d'opera.

10) *Scuole.* — In relazione all'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, riconosciuta la improrogabile necessità di istituire un « Centro per la Scuola Professionale Edile della Provincia di Palermo », le parti stabiliscono di affidare alla « Cassa Edile Palermitana di Istruzione, Mutualità ed Assistenza » (CEPIMA) la gestione di detto Centro per la realizzazione delle finalità previste dall'art. 61 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per il finanziamento dell'istruzione professionale viene posto a carico dei datori di lavoro un contributo dello 0,55% sulla paga base di fatto corrisposta agli operai.

Per le ragioni enunciate al precedente art. 9) 2° capoverso, le parti concordano di trasformare forfettariamente tale percentuale nella misura dello 0,40% sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori e da tenere presente agli effetti dei contributi assicurativi e previdenziali ai sensi del Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945 n. 692.

11) *Minimi di paga base.* — Dal 1° gennaio 1960 agli operai dipendenti dalle imprese citate in premessa saranno applicati i minimi di paga riportati nell'alligata tabella, compilata ai sensi dell'art. 14 del contratto nazionale 24 luglio 1959.

12) *Decorrenza e durata.* — Il presente accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1960 e, per quanto riguarda la durata, seguirà le sorti del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959.

13) *Versamenti relativi agli articoli* 6, 9 *e* 10. — Il versamento delle somme relative alle percentuali di cui all'art. 6 e ai contributi di cui agli artt. 9 e 10, dovrà essere effettuato dal datore di lavoro alla Cassa Edile Palermitana di Istruzione, Mutualità ed Assistenza entro il 30° giorno dalla scadenza di ciascun periodo di paga.

Il ritardo nel versamento, oltre il termine predetto, comporta, a carico dell'impresa inadempiente, l'interesse di mora del 6% annuo. Quando il ritardo supera i 90 giorni dal termine previsto per il versamento, sarà, inoltre, dovuto dalla Ditta inadempiente alla Cassa (CEPIMA) una penalità pari al 5% dell'importo non versato. Resta fermo ed impregiudicato ogni diritto ed azione da parte della Cassa (CEPIMA) per il recupero delle somme dovute.

14) *Norme transitorie sugli articoli* 9 *e* 10. — Dal 1° gennaio 1960 — data di entrata in vigore del presente contratto — al 30 giugno 1960 i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 vengono ridotti del 50%.

Tabella paga

QUALIFICA	Paga oraria conglobata
Operaio specializzato:	
superiore a 20 anni	180,70
dai 18 ai 20 anni	175,70
dai 16 ai 18 anni	165.71
Operaio qualificato:	
superiore a 20 anni	161,50
dai 18 ai 20 anni	156,78
dai 16 ai 18 anni	137,85
Manovale specializzato:	
superiore a 20 anni	145,31
dai 18 ai 20 anni	136,69
dai 16 ai 18 anni	107,35
Manovale comune:	
superiore a 20 anni	135,47
dai 18 ai 20 anni	126,61
dai 16 ai 18 anni	100,38
inferiore a 16 anni	70,15

Visto l'accordo e la tabella che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 8 NOVEMBRE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 13 SETTEMBRE 1957

In Siracusa, addì 8 novembre 1957

premesso che con l'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957 è stata prorogata sino al 31 dicembre 1959, salvo tacito rinnovo, l'efficacia del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 5 marzo 1955, Integrativo del C.C.N. di Lavoro del 18 dicembre 1954, modificato con le disposizioni di cui agli accordi aggiuntivi 2 ottobre 1956 e 10 settembre 1957;

che lo stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957 ha introdotto alcune variazioni nelle norme previste da detto Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro 5 marzo 1955, così da rendere necessario il formale aggiornamento di quest'ultimo.

l'Associazione Provinciale degli Industriali di Siracusa, rappresentata dalla delegazione industriali composta dai sigg. ing. *Leonardo Assennato, Salvatore Boscarino*, rag. *Vincenzo Capodicasa*, rag. *Salvatore Costanzo*, rag. *Augusto Dresda*, dott. *Bruno Ferrari*, ing. *Salvatore Italia*, dott. *Carmelo Mazzotta*, ing. *Paolo Tabacco* e dal Direttore dell'Associazione Provinciale degli Industriali medesima dott. *Ugo Bianca*, con l'assistenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili — A.N.C.E. — rappresentata dal dott. *Guido Zangari;*

e

la Federazione Provinciale Lavoratori Legno, Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dai sigg. *Emanuele Moricca, Carmelo Vernali, Gaetano Boscarino;* con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal sig. *Epifanio La Porta*.

la Fenea Provinciale, rappresentata dai sigg. *Gurciullo Giuseppe, Perruccio Paolo, Arancio Sebastiano,* con l'assistenza dell'UIL, rappresentata dal sig. *Giovanni Saraceno,*

la Filca Provinciale, rappresentata dal sig. *Giuseppe Montalto,*

con l'assistenza della C.I.S.L. Provinciale, rappresentata dai sigg. *Onofrio Spitaleri*, avv. *Angelo Pandolfini* ed *Aldo Falsaperla*.

Si danno reciprocamente atto che, con decorrenza dal 1° ottobre 1957, ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957, valgono in tutto il territorio della Provincia di Siracusa, per le imprese delle industrie edilizia ed affini e per gli operai da esse dipendenti, le norme collettive di cui appresso.

Art. 1.

CATEGORIE E QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. 13 settembre 1957, alle categorie e qualifiche in esso previste si aggiungono le seguenti:

Qualifiche.

Operai specializzati:

Scalpellino di pietra bianca, capace di eseguire qualsiasi tipo di cornice;

Scalpellino di pietra lavica o pietra calcarea forte, capace di eseguire cornici e sagomature.

Operai qualificati:

Scalpellino di pietra bianca, capace di eseguire qualsiasi tipo di squadratura, cornici semplici e segnati di pietra da taglio;

Scalpellino di pietra lavica e pietra forte calcarea, capace di eseguire qualsiasi lavoro di squadratura e basolatura;

Murasseccai (costruttori di muri a secco);

Attozzatori per muratura a mosaico e a faccia vista;

Spezzatore o spacca pietre o pietriscante (mazzettiere).

Manovali specializzati:

Manovali, capaci di servire il posto di muratura;

Aiutante ferraiolo e carpentiere, addetti al servizio della copertura e rimaneggiatura dei tetti;

Aiutanti pontisti;

Carrettieri ivi compresi quelli con mezzo di trasporto proprio, con rapporto di lavoro giornaliero o ad orario subordinato;

Aiutanti sondatori.

Al Capo-Squadra che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori, in considerazione della particolare mansione, è riconosciuta una maggiorazione del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle lettere: *a*), *b*), *c*), ed *e*) dell'Art. 7 delle presenti norme integrative.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Con riferimento all'Art. 7 del C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957 ed in relazione alle deroghe di cui al comma precedente, le parti sono d'accordo nel fissare in 10 (dieci) ore giornaliere e 60 (sessanta) ore settimanali l'orario massimo di lavoro per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Le due ore giornaliere oltre le otto verranno pagate senza alcuna maggiorazione.

Dichiarazione a Verbale

Il datore di lavoro che intende, durante il quadrimestre predetto, prolungare il normale orario di lavoro, entro i limiti di dieci ore giornaliere e di sessanta ore settimanali, è tenuto a darne comunicazione di volta in volta al Gruppo Costruttori Edili, alle organizzazioni provinciali dei lavoratori dell'edilizia ed allo Ispettorato del Lavoro di Siracusa.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA BASE

Dal 1° ottobre 1957, agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. 13 settembre 1957 e dalle presenti norme integrative, devono essere corrisposti i seguenti minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti (1,25 orarie):

	Lire
Operai specializzati	150,02
Operai qualificati	132,61
Manovali specializzati	120,91
Manovali comuni	112,22
Manovali dai 18 ai 20 anni	104,94
Manovali dai 16 ai 18 anni	83,35
Manovali dai 14 ai 16 anni	58,50

Art. 4.

INDENNITÀ SPECIALE SUPPLEMENTARE

In relazione alla particolare situazione del settore edile della provincia di Siracura, viene riconosciuta una indennità speciale supplementare da corrispondersi agli operai occupati in detta provincia in una misura pari al 10% dei minimi di paga base e della indennità di contingenza vigenti al 30 settembre 1956, e cioè:

	Lire
Operaio specializzato	123,40
Operaio qualificato	109,13
Manovale specializzato	101,49
Manovale comune	94,19
Manovale dai 18 ai 20 anni	88,03
Manovale dai 16 ai 18 anni	69,72
Inferiore ai 16 anni	48,62

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che nel caso di un eventuale spostamento zonale della provincia di Siracusa, in applicazione delle norme di cui all'accordo interconfederale sul conglobamento 12 giugno 1954, le indicate misure della indennità speciale supplementare saranno assorbite, sino alla concorrenza, dai maggiori minimi salariali valevoli per questa provincia.

Art. 5.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Con riferimento all'art. 17 del C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957 ed alla situazione in atto la indennità sostitutiva della mensa aziendale resta fissata nella misura di L. 70 giornaliere.

Art. 6.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, di cui all'art. 15 del C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957, è fissata nella misura del 5,80%.

Detta percentuale deve essere computata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza e và corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

L'indennità speciale deve essere liquidata dalla Impresa direttamente agli operai dipendenti ad ogni periodo di paga, contemporaneamente agli altri emolumenti.

Art. 7.

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Gli elementi retributivi che possono concorrere al computo dei vari istituti contrattuali, secondo le modalità espressamente indicate da ciascuno dei successivi articoli, sono i seguenti:

a) Paga base di fatto;

b) Indennità di contingenza;

c) Indennità speciale supplementare;

d) Indennità sostitutiva di mensa;

e) Indennità speciale per le caratteristiche della industria edilizia:

f) Utile minimo contrattuale di cottimo ed utile effettivo di cottimo per i cottimisti, secondo quanto stabilito nei singoli articoli.

Art. 8.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957, i seguenti lavori sono considerati « Lavori speciali disagiati » ed agli operai che vi sono adibiti debbono essere corrisposte le indennità percentuali sottoelencate, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo 7 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo:

Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 8 %

Lavori su scala aerea tipo porta . . . . 8 %

Lavori in pozzi neri preesistenti . . . . 18 %

Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 21 %

Costruzione di pozzi a pronfondità:

a) da metri 3½ a metri 10 . . . . . 15 %

b) oltre i metri 10 . . . . 20 %

Lavori di spurgo in pozzi bianchi preesistenti superiori ai 3 metri . . . . 15 %

Lavori in acqua o melma fino a 45 cm. 14,50 %

Lavori in acqua o melma oltre i 45 cm. . 20 %

Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da metri 0 a 10 . . . . 42 %

b) da oltre metri 10 a 16 . . . . . 54 %

c) da oltre metri 16 a 22 . . . . . . 80 %

d) oltre metri 22 . . . . 120 %

Lavori in galleria:

a) per il personale addetto:

al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, e a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio . . . . 28 %

quando i sopradetti lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti, o stillicidi che diano luogo ad una altezza d'acqua, sul piano di lavoro:

fino a 10 cm. . . . . 31 %

oltre i 10 cm. . . . . 37 %

b) per il personale addetto:

ai lavori di rivestimento, intonaco e di rifiniture di opere murarie, lavori per opere sussidiarie; trasporti nell'interno delle gallerie durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . . 22 %

quando i lavori sopradetti si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza d'acqua sul piano di lavoro:

fino i 10 cm. . . . . 31 %

oltre i 10 cm. . . . . 37 %

c) per il personale addetto:

alle riparazioni o manutenzione ordinarie delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell'armamento delle linee ferroviarie . . . . 16 %

Le percentuali di cui al presente articolo ad eccezione di quella relativa alla pioggia o neve, non sono tra loro cumulabili, e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e devono essere corrisposte, indipendentemente dai mezzi protettivi forniti dell'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo di cui all'articolo 22 del C. C. N. di Lavoro 13 settembre 1957 vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi retributivi di cui alle lettere: *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 7; per i cottimisti, và inoltre tenuto conto dell'utile effettivo di cottimo.

Art. 10.

INDENNITÀ PER LAVORI FUORI ZONA

In relazione all'articolo 24 del C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957, tenuto conto delle consuetudini locali e di quanto espressamente disposto dai precedenti accordi provinciali, si conviene che all'operaio chiamato a lavorare in luogo oltre i 4 Km e sino ai 6 Km dal perimetro del centro abitato ove presta abitualmente la sua opera, compete una indennità di L. 40 giornaliere, semprechè l'Impresa non provveda al mezzo di trasporto.

Per i percorsi superiori a 6 Km. l'Impresa dovrà provvedere alla istituzione di mezzi di trasporto a spese proprie ed, in mancanza, è tenuta a corrispondere all'operaio una indennità pari alla spesa occorrente per l'andata ed il ritorno, da effettuarsi su convenienti mezzi pubblici di trasporto.

Per percorsi si intendono le normali vie di comunicazione.

Art. 11.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ZONA MALARICA

Con riferimento all'art. 26 del C. C. N. di Lavoro 13 settembre 1957, resta confermato che ai lavoratori chiamati a prestare la loro opera in zone malariche, considerate come tali quelle dichiarate dalla competente autorità provinciale sanitaria, deve essere corrisposta una indennità di L. 25 giornaliere per il periodo 1° maggio - 31 ottobre.

Art. 12.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività di cui all'art. 34 del C.C.N. di Lavoro 31 settembre 1957, è assolto in

provincia di Siracusa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 21,20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*), *b*), ed *c*) indicate dall'art. 7 (compreso, per i cottimisti, l'utile effettivo di cottimo).

Detta percentuale complessiva del 21,20% risulta così composta:

gratifica natalizia	9,70 %
ferie	4,90 %
festività nazionali e infrasettimanali (una nazionale, tre già nazionali e tredici infrasettimanali)	6,60 %
Totale	21,20 %

L'accantonamento dell'importo della percentuale di cui al presente articolo deve essere effettuato presso la Cassa Edile della provincia di Siracusa da costituirsi a norma dell'art. 18 secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento della Cassa Edile stessa.

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio ferie, gratifica natalizia e festività scade il 30 settembre di ogni anno.

La Cassa Edile deve intestare a ciascun operaio un apposito conto individuale.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopradetto deve essere fatto in occasione:

del ferragosto per le somme afferenti al primo trimestre dell'anno finanziario come sopra stabilito;

del Natale per le somme afferenti al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno finanziario stesso.

Può essere effettuato il pagamento anticipato delle somme accantonate come sopradetto:

quando l'operaio comprovi il proprio trasferimento presso altra attività, o si rechi all'estero per motivi di lavoro;

in caso di chiamata alle armi per obblighi di leva o di richiamo;

in caso di decesso dell'operaio;

in caso di invalidità o vecchiaia dell'operaio ai sensi di legge.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme accantonate o sulla mancata liquidazione della stessa in tutto o in parte dovrà essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Norma transitoria

In attesa di pervenire alla costituzione della Cassa Edile, entro il periodo indicato dall'art. 18 delle presenti norme integrative, le parti convengono di proseguire l'accantonamento della percentuale di cui al presente articolo, mensilmente ed entro la prima quindicina successiva al periodo di paga alla quale i versamenti si riferiscono, presso la Banca del Sud di Siracusa, sul Conto Corrente n. 211, intestato al « Fondo provvisorio per ferie, gratifica natalizia e festività » amministrato in via paritetica dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili della provincia di Siracusa.

Art. 13.

PREAVVISO

Le imprese sono tenute a comunicare per iscritto singolarmente ad ogni dipendente il preavviso e a rendere noto, attraverso la affissione in modo visibile nel cantiere, l'elenco degli operai licenziati.

L'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 50 del C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957, deve essere computato sugli elementi di cui alle lettere: *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 7; per gli operai retribuiti a cottimo deve inoltre essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle due ultime quindicine e quattro settimane.

Art. 14.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

L'indennità di anzianità, nel caso di licenziamento di cui all'art. 51 del C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957, va computata sugli elementi di cui alle lettere: *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 7; per i cottimisti si terrà conto invece dell'utile medio di cottimo.

Art. 15.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

L'indennità di anzianità in caso di dimissioni, di cui all'art. 52 del C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957, deve essere computata sugli elementi retributivi indicati dal precedente art. 14.

Art. 16.

INDENNITÀ PER APPORTO ATTREZZI DI LAVORO

In relazione alla lettera *d*) dell'art. 68 del C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957, restano confermate le sotto indicate misure dell'indennità per apporto attrezzi di lavoro per le seguenti categorie di lavoratori:

agli intagliatori e scalpellini di pietra bianca, assunti con apporto attrezzi di lavoro, L. 25 giornaliere per il consumo degli attrezzi medesimi;

agli scalpellini di pietra lavica e di pietra calcarea, assunti con apporto attrezzi di lavoro, L. 37 giornaliere, per il consumo degli attrezzi medesimi, oltre al rifacimento delle punte ed alla tempra degli arnesi;

minatori, cavatori e picconieri, assunti con apporto attrezzi di lavoro L. 13 giornaliere per il consumo degli attrezzi medesimi, oltre al rifacimento delle punte, alla tempra degli arnesi ed alla acciaiatura;

ai muratori, assunti con apporto attrezzi di lavoro, L. 10 giornaliere per il consumo degli attrezzi medesimi.

Art. 17.

SCUOLE

In attuazione del principio sancito nell'art. 61 del C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957, le parti concordano sulla necessità di procedere alla istituzione di scuo-

le professionali nella provincia di Siracusa o quanto meno di provvedere alla organizzazione di corsi di insegnamento professionale.

Art. 18.

CASSA EDILE

In riferimento all'art. 62 del C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957, le parti si impegnano di procedere alla costituzione della Cassa Edile entro quattro mesi dalla data di stipulazione delle presenti norme integrative.

Art. 19.

PARTE GENERALE

Per tutto quanto non regolato dalle presenti norme integrative valgono le disposizioni di cui al C.C.N. di Lavoro 13 settembre 1957.

Dichiarazione a Verbale per il caso di decesso di lavoratori.

Le parti convengono che in caso di decesso (anche non dovuto ad infortunio sul lavoro) di lavoratori in forza in un determinato cantiere della provincia, a favore della famiglia sarà devoluto il ricavato di una raccolta fatta presso il Cantiere stesso e costituita dal contributo in ragione di L. 100 (cento) per ogni dipendente e di una somma equivalente all'importo complessivo offerto dal personale a carico dell'impresa.

Art. 20

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Siracusa, a partire dal 1° ottobre 1957.

Esse avranno la stessa durata e scadenza del C.C.N. di Lavoro per gli operai edili 13 settembre 1957.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE 26 FEBBRAIO 1959 COSTITUTIVO DELLA CASSA EDILE SIRACUSANA DI MUTUALITÀ E DI ASSISTENZA

L'anno 1959, il giorno ventisei febbraio, in Siracusa, presso la sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali,

tra

il COLLEGIO PROVINCIALE DEI COSTRUTTORI EDILI di Siracusa, rappresentato dal Presidente dott. *Bruno Ferrari*, dal Vice Presidente cav. rag. *Vincenzo Capodicasa* e dal Segretario rag. *Augusto Dresda*, con l'assistenza della Associazione Provinciale degli Industriali di Siracusa, nella persona del suo Direttore dott. *Ugo Bianca* e dei funzionari dott. *Arnaldo Diana* e rag. *Antonino Macchiavelli*;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLA F.I.L.C.A. di Siracusa, nella persona del suo Segretario sig. *Montalto Giuseppe*, con l'assistenza dell'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario dott. *Enzo Terranova*, dall'avv. *Angelo Pandolfini* e dal sig. *Falsaperla Aldo;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLA F.I.L.L.E.A., rappresentata dal suo Segretario sig. *Emanuele Moricca*, con l'assistenza della Camera Provinciale del Lavoro di Siracusa della C.G.I.L., nella persona del sig. *Epifanio La Porta*, Segretario della stessa, e dal sig. *Carmelo Vernali*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLA F.E.N.E.A., rappresentata dai sigg. *Luciano Monterosso* e *Moschella Sebastiano*, assistiti dal sig. *Saraceno Giovanni*, Segretario Provinciale della U.I.L.:

è stato stipulato il seguente accordo provinciale, costitutivo della « Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza », da valere per le Imprese e i lavoratori edili ed affini della Provincia di Siracusa.

In particolare si conviene:

a) con riferimento all'art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957, e all'art. 18 del Verbale di Ricognizione 8 novembre 1957, si costituisce la « Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza », e si approva il relativo Statuto qui allegato;

b) per quanto riguarda il predetto Verbale di Ricognizione, viene abrogato l'art. 18. L'art. 12 viene pure abrogato eccettuando però i primi tre comma di esso, di cui i primi due comma rimangono totalmente immutati, e il terzo viene così modificato: « L'accantonamento dell'importo della percentuale di cui al presente articolo deve essere effettuato in uno all'ammontare del contributo paritetico dello 0,60 per cento, presso la Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza. Il versamento avrà carattere mensile e dovrà essere effettuato entro il giorno venti del mese successivo a quello cui si riferisce »;

c) la misura del contributo, destinato a rendere possibile il raggiungimento degli scopi che la Cassa si prefigge, viene stabilita nello 0,60 per cento sull'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti operai. Tale contributo grava, in misura paritetica (0,30 % ciascuno) sul datore di lavoro e sul lavoratore;

d) le modalità di versamento del suddetto contributo paritetico verranno precisate nel Regolamento della Cassa;

e) ove un'impresa si rendesse inadempiente nel versamento dei contributi, ad essa, facendo salvo ogni altro provvedimento che il Consiglio di Amministrazione vorrà applicare, verrà imposto un interesse di mora pari al 6% annuo sulle somme non corrisposte;

f) il termine, comminato a pena di scadenza, entro il quale dovranno essere presentati i reclami impugnanti le mancate corresponsioni delle somme amministrate dalla Cassa, è stabilito in un anno dalla data in cui le somme suddette dovevano essere liquidate;

g) il pagamento anticipato delle somme dovute per gratifica natalizia, ferie e festività verrà effettuato a vantaggio dell'iscritto che si troverà in una delle condizioni previste dall'art. 6, lettere *c*), *d*), *e*), *f*) dello Statuto della Cassa. Nell'ipotesi prevista dalla lettera *a*) di detto articolo, il pagamento delle somme dovute sarà effettuato ai congiunti dell'iscritto;

h) il pagamento anticipato di tali somme verrà pure effettuato in ogni altra ipotesi di grave documen-

tata necessità per l'iscritto, ipotesi che saranno più particolarmente tratteggiate nel Regolamento della Cassa;

i) le parti si riservano di concordare prossimamente un piano relativo al funzionamento dei corsi professionali di cui all'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili ed affini;

l) per quanto riguarda il periodo di tempo che intercorrerà fra la data di stipula del presente accordo, e l'inizio effettivo del funzionamento della Cassa saranno applicate le seguenti norme transitorie:

1) il Consiglio di Amministrazione, appena costituito, disporrà l'assunzione del personale della Cassa ed attuerà l'inizio della gestione;

2) il bilancio preventivo dovrà essere presentato entro il 30 aprile 1959;

m) il presente accordo ha vigore dal 1° gennaio 1959.

STATUTO DELLA CASSA EDILE SIRACUSANA DI MUTUALITA' E ASSISTENZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE SIRACUSANA DI MUTUALITÀ E DI ASSISTENZA

A mente dell'art. 18 del « Verbale di Ricognizione » stipulato in Siracusa l'8 novembre 1957, ed in conformità all'art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957, nonchè in forza dell'accordo provinciale costitutivo, stipulato il 26 febbraio 1959 a Siracusa, viene costituita la « Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza ».

Art. 2.

SEDE E FUNZIONI

La Cassa ha la propria sede in Siracusa ed adempie alle funzioni che sono tassativamente indicate nel presente Statuto a favore degli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed affini che esercitano la loro attività nella Provincia di Siracusa.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3.

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza della Cassa è esercitata dal Presidente.

I lavoratori assistiti eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa Edile, per quanto concerne i servizi gestiti dalla Cassa medesima.

Art. 4.

SCOPO

La Cassa Edile persegue lo scopo di gestire, a favore dei propri iscritti, tutte le entrate contemplate nell'articolo 22 del presente Statuto, con esclusiva destinazione di carattere economico ed assistenziale.

La destinazione dei fondi è stabilita dalle competenti Organizzazioni sindacali mediante contratto collettivo, accordo o protocollo speciale.

Art. 5.

ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto.

Art. 6.

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Il rapporto di iscrizione alla Cassa Edile ha inizio dal giorno in cui l'operaio è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2 e che sia tenuto ad effettuare la predetta iscrizione a mente delle disposizioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Il rapporto si estingue per i seguenti motivi:

a) morte dell'iscritto;

b) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa;

c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente attività diversa da quella prevista dall'art. 5;

d) espatrio dell'iscritto;

e) emigrazione dell'iscritto in altra provincia;

f) cessazione permanente di attività lavorativa.

TITOLO II

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Art. 7.

CONTRIBUTI

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dagli operai della Cassa e la loro misura sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa stabilisce le modalità di versamento per quanto non stabilito a tal fine dal Regolamento.

La quota del contributo a carico degli operai deve essere loro trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro risponde verso la Cassa del versamento dei contributi, anche per la parte di essi che è a carico del lavoratore.

Art. 8.

PRESTAZIONI

La prestazioni verranno effettuate con le modalità stabilite dall'accluso regolamento.

Fruiranno delle prestazioni esclusivamente gli operai iscritti alla Cassa. Per quanto riguarda però la corresponsione della percentuale di gratifica natalizia, ferie e festività, occorre il regolare versamento, da parte del relativo datore di lavoro, dei contributi oppure il recupero degli stessi.

TITOLO III

ORGANI DELLA CASSA

Art. 9.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cassa è retta da un Consiglio di Amministrazione che è composto di sei membri effettivi e di sei membri supplenti che saranno designati:

a) in numero di sei (3+3) dal Collegio dei Costruttori edili della provincia di Siracusa;

b) in numero di due (1+1) per ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali:

Sindacato Provinciale della F.I.L.C.A., aderente alla C.I.S.L. (Unione Sindacale di Siracusa);

Sindacato Provinciale della F.I.L.L.E.A., aderente alla C.G.I.L. (Camera del Lavoro di Siracusa);

Sindacato Provinciale della F.E.N.E.A., aderente alla U.I.L. (Camera Sindacale Provinciale di Siracusa).

Fra i Componenti del Consiglio sarà eletto un Presidente, scelto fra i rappresentanti dei Costruttori Edili, ed un Vice Presidente, scelto fra i rappresentanti dei lavoratori.

Il Presidente sarà designato dal Collegio Costruttori Edili, scelto fra i componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sarà designato dalle tre organizzazioni dei lavoratori, scelto fra i componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10.

DURATA DELL'INCARICO

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni Sindacali designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli cessanti, restano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Art. 11.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione di:

a) deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

b) provvedere alla compilazione ed all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Cassa;

c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa;

d) provvedere all'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

e) provvedere alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva;

f) promuovere tutti i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

g) curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e divulgazione nei rapporti annuali della Cassa;

h) assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico.

Art. 12.

CONVOCAZIONI

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre, e straordinariamente su iniziativa del Presidente ovvero di almeno tre membri effettivi del Consiglio di amministrazione.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine fissato per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e l'elencazione degli argomenti da trattare (ordine del giorno).

Art. 13.

DELIBERAZIONI

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 14.

IL PRESIDENTE

Il Presidente, che ha la firma sociale, dura in carica due anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'articolo 10, comma secondo e seguenti.

Spetta al Presidente della Cassa di:

a) rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare per essa in giudizio;

b) sovraintendere, di concerto col Vice Presidente, all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento di attuazione;

c) promuovere ed effettuare la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;

d) dare esecuzione, di concerto col Vice Presidente, alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

e) risolvere, di concerto con il Vice Presidente gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze ordinarie, di carattere amministrativo o disciplinare, che sorgessero fra essi e la Cassa;

f) costituirsi in giudizio per le liti in cui è convenuta la Cassa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente potrà delegare per iscritto di volta in volta, ad altro membro effettivo del Consiglio di Amministrazione di parte datoriale, in tutto od in parte le proprie funzioni.

Art. 15.

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dura in carica due anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'art. 10, comma secondo e seguenti.

Spetta al Vice Presidente di:

a) sovraintendere, di concerto col Presidente, alla applicazione del presente Statuto e del regolamento di attuazione;

b) dare esecuzione, di concerto col Presidente, alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

c) risolvere, di concerto col Presidente, gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze ordinarie, di carattere amministrativo o disciplinare, che sorgessero fra essi e la Cassa;

d) collaborare con il Presidente per ogni altra sua attribuzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro effettivo del Consiglio di Amministrazione di parte operaia, in tutto od in parte le proprie funzioni.

Art. 16.

COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente, non compete compenso alcuno.

Peraltro al Presidente ed al Vice Presidente potrà essere riconosciuto, mediante delibera del Consiglio, il rimborso delle spese effettive sostenute.

Art. 17.

IL COLLEGIO DEI SINDACI - SUA COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi de' quali:

uno, con funzioni di Presidente, è scelto di comune accordo fra le parti stipulanti; o, in caso di disaccordo, viene designato dal Presidente del Tribunale di Siracusa;

uno viene designato dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Siracusa;

uno viene designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Saranno inoltre nominati due sindaci supplenti, su designazione delle Organizzazioni Sindacali (uno di parte industriale ed uno di parte operaia) destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore.

I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 18.

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Le attribuzioni, i doveri, le responsabilità del Collegio Sindacale sono determinate dalle norme di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

I Sindaci possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza esercizio di voto.

I Sindaci possono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi per l'esame delle risultanze contabili e della loro regolare iscrizione nei registri contabili, redigendo processo verbale da trascrivere nel libri delle adunanze e delle deliberazioni.

Il Collegio può altresì essere convocato ogni qualvolta il suo Presidente riterrà opportuno convocarlo.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

Art. 19.

COMPENSI AI SINDACI

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO IV

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI

Art. 20

DIREZIONE E PERSONALE DELLA CASSA

Gli uffici della Cassa Edile sono retti da un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione fra i candidati designati dalle Associazioni stipulanti.

Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione del personale impiegatizio adibito agli uffici amministrativi della Cassa è fatta dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, economico, e previdenziale del personale dipendente dalla Cassa, ivi incluso il Direttore, sarà deliberato da apposito regolamento, approvato mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico globale annuo sarà determinato tenuta presente la disciplina di cui al contratto collettivo per gli impiegati delle Imprese Edili.

Art. 21.

PATRIMONIO

Il patrimonio della Cassa Edile è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti lasciti e donazioni, o per qualsiasi altro titolo vengano comunque acquisiti in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo previe occorrendo le eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.

Art. 22.

ENTRATE

Costituiscono entrate della Cassa Edile:

a) i contributi ad essa spettanti da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, a norma dell'art. 7 del presente Statuto;

b) gli interessi attivi, derivanti dall'attività di tutte le gestioni della Cassa, e le altre rendite patrimoniali;

c) gli interessi di mora per ritardati pagamenti dei contributi, nella misura stabilita dall'accordo provinciale costituitivo della Cassa;

d) i proventi delle multe a mente delle norme del Contratto Collettivo di Lavoro;

e) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità;

f) ogni altra somma che, per qualsiasi titolo, venga in proprietà della Cassa.

Art. 23.

PRELEVAMENTI E SPESE

Per provvedere alle spese di gestione la Cassa Edile si varrà delle entrate di cui all'articolo precedente, ad eccezione di quelle previste dal comma *e*) di esso.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire le riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari, ecc.) firmata dal Presidente e controfirmata dal Vice Presidente.

Le persone chiamate a sostituire il Presidente ed il Vice Presidente, quando esercitano le funzioni di cui al presente articolo, dovranno essere munite di delega scritta conferita dalla persona sostituita.

Art. 24.

ESERCIZI FINANZIARI - BILANCIO

Gli esercizi finanziari della Cassa Edile hanno inizio il 1° dicembre di ogni anno, e terminano il 30 novembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.

Tale bilancio deve essere approvato entro tre mesi dalla chiusura, e cioè entro il 28 febbraio di ogni anno.

Esso sarà accompagnato da una relazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente, e da una relazione del Collegio Sindacale.

Conseguentemente il bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere compilato ed approvato il bilancio preventivo, che sarà accompagnato da una relazione del Presidente.

Entrambi i bilanci (preventivo e consuntivo) e le rispettive relazioni saranno trasmessi, entro il termine di un mese dalla data della loro approvazione, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti (datori di lavoro ed operai).

Il bilancio consuntivo deve esporre in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.

Il bilancio preventivo deve contenere una esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25.

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa Edile può essere sempre disposta per concorde deliberazione delle Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa medesima.

La liquidazione della Cassa è obbligatoria nel caso in cui essa cessi ogni attività per disposizioni di legge.

In entrambi le ipotesi le organizzazioni Sindacali stipulanti provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori. Ne determineranno i compiti nei modi e nel tempo e, successivamente, ne rettificheranno l'operato.

Qualora la nomina del liquidatore e dei liquidatori non sia avvenuta nel termine perentorio di un mese dalla data della messa in liquidazione, a tale nomina provvederà il Presidente del Tribunale di Siracusa.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione — nell'ambito della categoria dei lavoratori edili — che saranno indicate per concorde deliberazione delle Associazioni Sindacali stipulanti.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà determinata dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

Art. 26.

MODIFICA DELLO STATUTO

Qualsiasi modifica al presente Statuto sarà deliberata dalle Organizzazioni Sindacali mediante accordo, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Art. 27.

REGOLAMENTO

Le norme di cui al presente Statuto saranno integrate da un *Regolamento per le gestioni e le prestazioni*, che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dalle Associazioni Sindacali stipulanti

Art. 28.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio 1959 ed avrà durata indeterminata nel tempo. Potrà essere modificato in tutto o in parte a mente dell'art. 26.

Art. 29.

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 28 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

In Trapani, addì 28 settembre 1959

tra

gli imprenditori di lavori pubblici e privati dell'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Trapani, rappresentati da una delegazione industriale nelle persone dei sigg. ing. *Guido Ailandi,* comm. dott. *Salvatore Bruno,* cav. *Francesco Adamo,* cav. *Ignazio Bulgarella,* comm. *Luigi Riggio,* sig. *Michele Navetta,* assistiti dal dott. *Aldo Conti,* segretario del Collegio Regionale Costruttori Siciliani e dall'avv. *Giovanni Ingianni,* direttore dell'Associazione degli Industriali della provincia di Trapani;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE di Trapani della F.I.L.L.E.A. aderente alla C.G.I.L. rappresentata dal Segretario sig. *Fiorino Alberto,* assistito dal sig. *Olindo Ingoglia* Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Trapani;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE di Trapani della F.I.L.C.A., aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Concordia Salvatore,* assistito dal sig. *Noto Vito,* in rappresentanza della C.I.S.L. di Trapani;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE di Trapani della F.E.N.E.A.L., aderente alla U.I.L., rappresentata dal sig. *Paolo Poma,* assistito dal sig. *Antonino Schifano,* segretario responsabile della Camera Sindacale Provinciale U.I.L. di Trapani;

si conviene e si stipula quanto appresso da valere per tutto il territorio della provincia di Trapani per le imprese della industria delle costruzioni edili, stradali, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) marittime e ferroviarie, telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acquedotti e gas, fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

ESTENSIONE CONTRATTO 24 luglio 1959

L'applicazione del C.C.N.L. 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, viene estesa, nella provincia di Trapani, alle imprese di cui in premessa ed agli operai da esse dipendenti.

Art. 2.

QUALIFICHE
art. 5 - C.C.N.L. 24 luglio 1959

Per l'incasellamento delle categorie e l'assegnazione delle qualifiche valgono i criteri fissati dall'art. 5 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, fatta eccezione per il « guardiano o custode », che anche in riferimento a quanto previsto dal contratto provinciale 12 agosto 1954, viene classificato tra i « manovali specializzati ».

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga di fatto, contingenza ed indennità speciale; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, o comunque in sospensione) . . . 20 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 20 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 40 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature . . . 20 %

5) costruzione di pozzi a profondità:
- da 5 a 8 metri . . . . 30 %
- da 8 a 10 metri . . . . 45 %
- da 10 a 12 metri . . . . 75 %
- da 12 a 15 metri . . . . 80 %
- oltre i 15 metri di profondità: libera contrattazione

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri 3: . . . . . 15 %

7) lavori in galleria:

a) per il personale addetto:
al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento; a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio;
anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi, che diano luogo ad un'altezza di acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm. . . . . . . 40 %

b) per il personale addetto:
al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento; a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio;
quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi, che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. . . . . 50 %

c) per il personale addetto:
al fronte di perforazione, avanzamento e allargamento; a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio;
quando i lavori si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti . . . . 60 %

d) per il personale addetto:
a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
a lavori per opere sussidiarie; ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo a un'altezza di acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm. . . . . 20 %

e) per il personale addetto:
ai lavori di rivestimento, d'intonaco e di rifinitura di opere murarie;
ai lavori di opere sussidiarie; ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre 15 cm. . . . . 25 %

f) per il personale addetto:
ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
a lavori per opere sussidiarie; ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione;
quando i lavori si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti . . . . 35 %

g) per il personale addetto:
alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori dell'armamento delle linee ferroviarie . . . . . . 20 %

h) per il personale addetto alla costruzione di pozzi verticali in roccia attaccati dal basso . . . . 30 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia e neve per il tempo successivo alla prima ora di prestazione . . . . 2 %

9) lavori in acqua . . . . 30 %

10) lavori in cassoni ad aria compressa:
da 0 a 10 metri . . . . 50 %
da oltre 10 metri a 16 metri . . . . . 55 %
da oltre 16 metri a 22 metri . . . . . 65 %
oltre 22 metri . . . . 75 %

11) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 per cento e oltre: . . . . . . 35 %

Per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore ai 15 cm.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Per i lavori di demolizione da eseguirsi in immobili sinistrati per eventi bellici ed in condizioni di particolari e reali difficoltà, per lo sgombero della neve e del ghiaccio, nei lavori di armamento e per i lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 metri e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 10%.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ZONA MALARICA

Con riferimento all'art. 26 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, l'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta, viene fissata nella misura del 5% sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza e indennità speciale).

Dovrà, inoltre, essere fornito il chinino a scopo profilattico, ove disponibile.

Per zone malariche si intendono quelle comprese entro il raggio di un chilometro dai depositi di acqua stagnata infetta di malaria. Tale indennità è dovuta solamente durante i periodi infettivi ritenuti tali dall'Autorità e non verrà corrisposta agli operai che sono stabilmente residenti in zona malarica.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA E LOCALITÀ DISAGIATE

Con riferimento all'articolo 24 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, l'indennità per lavori fuori zona viene fissata nella misura del 10% sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza e indennità speciale), oltre il rimborso delle spese di viaggio.

In caso di pernottamento in loco l'impresa dovrà provvedere all'alloggio ed al rimborso delle spese per vitto che si concordano forfettariamente in lire 300 giornaliere. In tale caso l'operaio non ha diritto alla indennità di cui al comma precedente.

Nelle località che rientrano nelle condizioni previste dall'articolo 27 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, qualora la impresa non provveda agli apprestamenti previsti dall'articolo stesso, è tenuta a corrispondere un'indennità giornaliera di lire 100.

Art. 6.

FERIE - GRATIFICA NATALIZIA - FESTIVITÀ

Con riferimento all'art. 34 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, la percentuale per il trattamento per ferie, gratifica natalizia e festività viene determinata nella misura del 20,60% e scomposta nei suoi elementi costitutivi come appresso.

a) gratifica natalizia	7,50 %
b) ferie	8,40 %
c) festività nazionali e infrasettimanali comprese quelle cadenti di domenica . . .	4,70 %
Totale . . .	20,60 %

Art. 7.

SUB-APPALTI

Le parti convengono di inserire nel terzo capoverso dell'art. 20 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 le parole: « iscritta all'albo regionale appaltatori di opere pubbliche o comunque sia » tra le parole « impresa » e « tenuta ».

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

Con riferimento all'art. 15 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 la percentuale per indennità speciale viene fissata nella misura del 2,30%.

Il pagamento di detta indennità verrà effettuato alla scadenza di ciascun periodo di paga.

Art. 9.

CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 62 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 viene costituita la Cassa Edile Trapanese di Istruzione, Mutualità e Assistenza (C.E.T.I.M.A.) e le parti si riservano di procedere entro il 31 marzo 1960 alla stipula del regolare atto pubblico.

Il consiglio di Amministrazione della Cassa sarà formato, pariteticamente, da sei membri, di cui tre in rappresentanza dell'Associazione Industriali — imprenditori di lavori pubblici e privati — e tre in rappresentanza dei Sindacati dei lavoratori stipulanti e precisamente in numero di uno per ognuno dei Sindacati stessi, salvo quanto verrà diversamente concordato tra le rispettive Federazioni Nazionali.

Sempre ai sensi dell'art. 62 del citato C.C.N.L. 24 luglio 1959 per il conseguimento degli scopi della istituita Cassa Edile Trapanese di Istruzione, Mutualità e Assistenza, viene fissato un contributo dello 0,60 per cento sulla paga base di fatto corrisposta agli operai di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del prestatore d'opera.

Per ragioni di praticità e nell'intento di uniformare la base salariale sulla quale vengono calcolati gli altri contributi a carattere assicurativo e previdenziale le parti concordano di trasformare forfettariamente tale percentuale complessiva nello 0,40% della retribuzione corrisposta ai lavoratori (presa a base ai fini del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692) e di cui lo 0,20% a carico dei datori di lavoro e lo 0,20% a carico dei prestatori d'opera.

Art. 10.

SCUOLE

In relazione all'art. 61 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 riconosciuta la improrogabile necessità di istituire un Centro per la Scuola Professionale Edile per la provincia di Trapani le parti stabiliscono di affidare alla Cassa Edile Trapanese di Istruzione, Mutualità e Assistenza (C.E.T.I.M.A.) la gestione di detto Centro per la realizzazione delle finalità previste dall'art. 61 del citato C.C.N.L. 24 luglio 1959.

Per il finanziamento dell'istruzione professionale viene posto a carico dei datori di lavoro un contributo dello 0,40% sulla paga base di fatto corrisposta agli operai.

Per le ragioni enunciate al precedente articolo 9, le parti concordano di trasformare forfettariamente nella misura dello 0,30% tale percentuale da calcolare sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori e da tenere presente agli effetti dei contributi assicurativi e previdenziali ai sensi del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692.

Art. 11.

MINIMI DI PAGA BASE

Dal 1° gennaio 1960 agli operai dipendenti dalle imprese citate in premessa saranno applicati i minimi di paga riportati nella allegata tabella, compilata ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 24 luglio 1959.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1960 e, per quanto riguarda la durata, seguirà le sorti del C.C.N.L. 24 luglio 1959.

Art. 13.

VERSAMENTI RELATIVI AGLI ARTICOLI 6 - 9 - 10

A far tempo dal 1° luglio 1960 il versamento delle somme relative alle percentuali di cui all'art. 6 e ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 dovrà essere effettuato dal datore di lavoro alla Cassa Edile Trapanese di Istruzione, Mutualità e Assistenza entro il 30° giorno dalla scadenza di ciascun periodo di paga.

Il ritardo nel versamento oltre il termine predetto, comporta, a carico dell'impresa inadempiente, un interesse di mora del 6% annuo.

Quando il ritardo supera di 90 giorni il termine previsto per il versamento sarà inoltre, dovuto dalla ditta inadempiente alla C.E.T.I.M.A. una penalità pari al 5% dello importo non versato.

Resta fermo ed impregiudicato ogni diritto di azione da parte della Cassa (C.E.T.I.M.A.) per il recupero delle somme dovute.

Art. 14.

TABELLA PAGA BASE ORARIA

Operaio specializzato

	Lire
superiore ai 20 anni	159,30
dai 18 ai 20 anni	154.98
dai 16 ai 13 anni	137,33

Operaio qualificato

	Lire
superiore ai 20 anni	141,10
dai 18 ai 20 anni	137 —
dai 16 ai 18 anni	120,48

Manovale specializzato

	Lire
superiore ai 20 anni	126,44
dai 18 ai 20 anni	118,11
dai 16 ai 18 anni	93,51

Manovale ***comune***

	Lire
superiore ai 20 anni	117,19
dai 18 ai 20 anni	109,52
dai 16 ai 18 anni	86,86
inferiore ai 16 anni	60,80

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151726) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 400